

COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

6.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1972

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANIBELLI

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|---|--------------------------------|--|----------|
| Sostituzione: | | | |
| PRESIDENTE | 81 | GIOVANARDI | 95 |
| Disegno e proposte di legge (Discussione e approvazione): | | GRAMEGNA | 122 |
| Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara (779); | | MANCINI VINCENZO | 95, 105 |
| DURAND DE LA PENNE: Modifiche alla legge 27 luglio 1967, n. 658, concernente il riordinamento della previdenza marinara (69); | | Proposta di legge (Discussione e rinvio): | |
| BALLARIN ed altri: Revisione della legislazione sulla previdenza marinara (329); | | BIANCHI FORTUNATO ed altri: Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali alle categorie non agricole (323) | 122, 123 |
| BOFFARDI INES ed altri: Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara (418); | | PRESIDENTE | 122, 123 |
| MACCHIAVELLI ed altri: Modifiche alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sul riordinamento della previdenza marinara (440) | 82 | BIANCHI FORTUNATO | 123 |
| PRESIDENTE | 82, 93, 97, 100, 106, 111, 122 | BORRA, <i>Relatore</i> | 122 |
| BALLARIN | 93, 100 | DEL NERO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> | 123 |
| BOFFARDI INES, <i>Relatore</i> | 82, 95, 97, 100, 106, 111 | GRAMEGNA | 123 |
| DEL NERO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> | 96, 100, 111 | Votazione segreta: | |
| DEL PENNINO | 95 | PRESIDENTE | 122 |
| DE VIDOVICH | 94, 105, 122 | | |

La seduta comincia alle 17,15.

DEL PENNINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Il deputato Ballarin sostituirà il deputato Baccalini, assente.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara (779) e dele proposte di legge Durand de la Penne: Modifiche alla legge 27 luglio 1967, n. 658, concernente il riordinamento della previdenza marinara (69); Ballarin ed altri: Revisione della legislazione sulla previdenza marinara (329); Boffardi Ines ed altri: Modifiche alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara (419); Macchiavelli ed altri: Modifiche alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sul riordinamento della previdenza marinara (440).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge e delle proposte di legge: « Modifiche alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara »; Durand de la Penne: « Modifiche alla legge 27 luglio 1967, n. 658, concernente il riordinamento della previdenza marinara »; Ballarin, Ceravolo, Conte, D'Alema, De Laurentiis, Foscarini, Gramegna, Guglielmino, Skerk: « Revisione della legislazione sulla previdenza marinara »; Boffardi Ines, Cervone, Mancini Vincenzo, Nucci, Medi, Baccaria, Pisicchio, Borra, Monti Maurizio, Anselmi Tina, Bianchi Fortunato, Sangalli, Vaghi, Vecchiarelli, Calvetti, Bottari, Isgrò, Sisto, Giordano, Allegri, Mazzola, Belci: « Modifiche alla legge 27 luglio 1972, n. 658, sulla previdenza marinara »; Macchiavelli, Lezzi, Ferri Mario, Servadei, Tocco, Guerrini, Musotto, Cascio, Di Vagno, Caldoro, Colucci, Moro Dino, Lenoci, Giovanardi, Strazzi, Spinelli: « Modifiche alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sul riordinamento della previdenza marinara ».

La onorevole Ines Boffardi ha facoltà di svolgere la relazione.

BOFFARDI INES, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il sistema previdenziale della gente di mare iscritta alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, trova attualmente la sua principale fonte normativa nella legge 27 luglio 1967, n. 658, che ha ristrutturato le due gestioni (gestione marittimi e gestione speciale) in cui la Cassa stessa si articola, trasformandola da forma sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in forma integrativa dell'assicurazione medesima.

La legge richiamata, inoltre, ha riordinato alcuni istituti tipici della particolare forma previdenziale (dal sistema di liquidazione delle pensioni al sistema di sovvenzionamento delle gestioni), già contenuti in precedenti disposizioni legislative, nell'intendimento precipuo di garantire alla categoria — come sempre era stato — un più qualificato trattamento pensionistico in rapporto a quello conseguibile dalla generalità dei lavoratori subordinati facenti capo all'assicurazione comune.

Invero, la specialità e la particolarità del rapporto di lavoro marittimo, con i suoi rischi, le sue caratteristiche e i suoi istituti tipici, hanno sempre assicurato alla categoria una completa ed adeguata protezione previdenziale.

Pur se tali finalità hanno guidato il legislatore del 1967 nella predisposizione del provvedimento richiamato, l'evoluzione verificatasi successivamente nella corrispondente normativa dell'assicurazione generale obbligatoria, che — segnatamente negli anni 1968, 1969 e 1972 — ha apportato notevoli modificazioni e miglioramenti alla disciplina dell'assicurazione stessa, ha posto da tempo il problema di una revisione e di un aggiornamento del complesso di norme regolanti la forma previdenziale marittima, contenute nella citata legge 658, per renderle più adeguate e rispondenti a quelle vigenti per la generalità dei lavoratori subordinati.

Il problema avrebbe trovato la sua soluzione sin dalla decorsa legislatura, che aveva discusso un apposito disegno di legge d'iniziativa governativa sulla materia, se l'anticipata fine della legislatura stessa non ne avesse impedito l'approvazione.

Le attese, le aspettative e le esigenze della operosa categoria dei lavoratori del mare — largamente condivise da tutti i settori del Parlamento — hanno, per altro, trovato immediata rispondenza nell'attuale legislatura; ne sono espressione le diverse proposte di legge presentate alla Camera sia ad iniziativa governativa, sia ad iniziativa di alcuni gruppi di parlamentari, miranti tutte, sia pure con le inevitabili diversificazioni, a dare una soluzione — doverosa e ormai non ulteriormente procrastinabile — all'accennato problema.

In particolare, sulla materia sono state formulate le seguenti proposte di legge che si indicano nel loro ordine di presentazione; quella n. 69, dell'onorevole Durand de la Penne del 17 maggio 1972; quella n. 329, dell'onorevole Ballarin ed altri del 27 giugno 1972; quella n. 418, dell'onorevole Boffardi Ines ed altri del 6 luglio 1972; quella n. 440, dell'onorevole

Macchiavelli ed altri del 7 luglio 1972; quella n. 779, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile e con il Ministro della marina mercantile, del 18 settembre 1972.

Le richiamate proposte di legge s'ispirano, nelle loro linee generali, al disegno di legge d'iniziativa governativa cui si è accennato, già presentato nella decorsa legislatura; disegno nel quale erano state comprese e ricondotte ad unità altre proposte di legge allora presentate da diversi gruppi di parlamentari.

Sotto il profilo sostanziale, quindi, le nuove proposte di legge risultano, per buona parte e per più istituti, largamente coincidenti e perciò non pongono — almeno per tali aspetti — un problema di un separato esame e di una distinta comparazione.

Esse comunque hanno formato tutte oggetto di attento esame e di valutazione da parte della nostra Commissione, in sede referente e in sede di Comitato ristretto, con particolare riguardo a quella parte o quel gruppo di norme che diversificano l'una dall'altra proposta.

La Commissione ha operato ispirandosi a criteri di obiettiva e approfondita considerazione della reale situazione di protezione previdenziale della benemerita categoria, in considerazione della particolare attività lavorativa svolta dalla medesima e nell'intento di assicurarle un giusto e doveroso riconoscimento delle speciali e difficili condizioni di lavoro pervenendo alle conclusioni unanimemente condivise in cui dirò in appresso.

L'esame dell'intero complesso delle diverse proposte presentate ha preso avvio dal disegno d'iniziativa governativa contraddistinto dal n. 779, che, per essere l'ultimo in ordine di tempo, ha necessariamente tenuto nel dovuto conto gli aspetti più peculiari e qualificanti delle precedenti proposte, recependone integralmente alcuni istituti e riconoscendone, sia pure con talune e spesso incisive modificazioni, il giusto fondamento di altri.

Il disegno di legge in parola comprende 26 articoli suddivisi in tre titoli, riguardanti la Gestione marittimi, la Gestione speciale e le norme generali, applicabili ad entrambe le gestioni. Per la Gestione marittimi la regolamentazione di cui agli articoli 1, 2 e 4 prevede la modificazione del sistema di calcolo della pensione, in relazione alle innovazioni intervenute con la legge 30 aprile 1969, n. 153, nell'assicurazione generale obbligatoria. Il coefficiente di calcolo della pensione marittima viene elevato, infatti, come già avvenuto

per l'assicurazione predetta, dall'attuale 65 per cento al 74 per cento con effetto dal 1° gennaio 1970 e all'80 per cento con effetto dal 1° gennaio 1976. Inoltre, per la determinazione della retribuzione pensionabile — che come è noto, nel particolare settore, è prevista da tabelle medie mensili, secondo misure predeterminate in rapporto al tipo della nave e della qualifica rivestita — viene fatto riferimento non più alla media generale delle competenze anzidette attribuibili all'iscritto durante l'intero arco di tutta la sua attività marittima, bensì alla media di quelle attribuibili durante gli ultimi 10 anni di imbarco. Norme particolari vengono anche dettate per una migliore disciplina — richiamando al riguardo le corrispondenti disposizioni dell'assicurazione generale obbligatoria — dell'attribuzione delle quote di maggiorazione della pensione per i familiari a carico del pensionato e per la corresponsione della tredicesima rata di pensione.

Ai sensi dell'articolo 3, è prevista la disciplina, in precedenza non espressamente stabilita, con formale rinvio alle corrispondenti disposizioni dell'assicurazione generale, del divieto di cumulo tra pensione e retribuzione, per i pensionati marittimi che si rioccupano a terra alle dipendenze di terzi.

L'articolo 5 introduce nella particolare legislazione della previdenza marinara, analogamente a quanto avvenuto per l'assicurazione generale obbligatoria, l'istituto della pensione di anzianità, conseguibile, indipendentemente dal raggiungimento dei requisiti di età, dagli iscritti che possano far valere almeno 30 anni di contribuzione alla Gestione marittimi, ivi compresa la contribuzione figurativa per periodi di servizio militare. La norma prevede anche i criteri per l'attribuzione della decorrenza alla pensione di anzianità che non è, comunque, cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro dipendente.

L'articolo 6 prevede la fissazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, del nuovo contributo dovuto alla Gestione marittimi che viene elevato dall'attuale 6 per cento al 7,50 per cento della retribuzione tabellare. Il contributo, per il 6 per cento è posto a carico dell'armatore e per l'1,50 per cento a carico del marittimo. Inoltre, vengono previste nuove modalità per addivenire alla variazione annuale della tabella di competenze medie valevoli ai fini della determinazione dei contributi e delle prestazioni dovute agli iscritti alla stessa Gestione. Le modalità introdotte al riguardo escludono, a differenza di

quanto avveniva con la disciplina precedente, ogni riferimento alle variazioni retributive disposte con contratti o accordi nazionali, facendo invece riferimento agli effettivi mutamenti retributivi intervenuti nel particolare settore.

L'articolo 8 riguarda l'iscrizione alla Gestione marittimi degli equipaggi delle navi di cui all'articolo 1287 del codice della navigazione. La disposizione costituisce l'attuazione, da tempo sollecitata dalle categorie interessate, di un precetto contenuto nell'articolo 1287 citato e nella stessa legge 27 luglio 1967, n. 658. Per l'attuazione della disposizione — che per altro presenta difficoltà e presuppone quindi la risoluzione di complessi problemi pratici — è prevista l'emanazione, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, di un regolamento di esecuzione. È stata data anche facoltà al personale imbarcato sulle navi, di cui all'articolo 1287, di riscattare i periodi di imbarco prestati anteriormente all'entrata in vigore della legge, versando una somma ragguagliata al 7,50 per cento delle retribuzioni di cui alla tabella allegata alla legge stessa, con riferimento ai periodi da riconoscere utili ai fini previdenziali della Gestione marittimi.

Gli articoli 9 e 10 concernono la riapertura dei termini per la concessione della pensione di reversibilità in favore degli orfani maggiorrenni inabili dei pensionati o iscritti deceduti fra il 1° gennaio 1940 e il 19 giugno 1946, nonché quella per la presentazione delle domande di riscatto di navigazione effettuata su navi straniere. Le disposizioni tendono a sanare le situazioni di una particolare categoria di interessati che, per effetto della scadenza dei termini contenuti nella legge 27 luglio 1967, n. 658, non sono stati in grado di avvalersi tempestivamente dei particolari benefici riguardanti sia la concessione della pensione di reversibilità sia il riscatto della navigazione estera.

L'articolo 11 introduce una nuova tabella, in vigore dal 1° gennaio 1971, delle retribuzioni valevoli ai fini del calcolo dei contributi e delle pensioni per gli iscritti alla Gestione. Tale tabella sostituisce, con effetto dalla data anzidetta, prevedendo retribuzioni più favorevoli alle categorie interessate, la tabella GM n. 2 allegata alla legge 27 luglio 1967, n. 658.

Gli articoli 12 e 13 regolano la semplificazione della riscossione dei contributi marittimi da parte della Cassa nazionale previdenza marinara nonché l'autorizzazione al Ministero della marina mercantile ad apportare varia-

zioni ed aggiunte ai gruppi di porti previste al punto « P » della tabella allegata alla legge 27 luglio 1967, n. 658, ai fini della determinazione delle retribuzioni valevoli per il pagamento dei contributi e per il calcolo delle pensioni di previdenza marinara per i piloti.

Per la Gestione speciale, l'articolo 14, fermi rimanendo i parametri di calcolo per la determinazione della misura della pensione a carico della Gestione, prevede nuove modalità per il pagamento della tredicesima rata di pensione e l'attribuzione delle quote di maggiorazione sulle pensioni per i familiari a carico dei pensionati, con richiamo alle analoghe disposizioni vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

Gli articoli 15 e 16 concernono il trasferimento all'assicurazione generale obbligatoria delle pensioni liquidate, ai sensi dell'articolo 76 della legge 27 luglio 1967, n. 658, agli ex appartenenti al personale di stato maggiore navigante ed ai loro superstiti. Tali pensioni, che prima del loro trasferimento vengono maggiorate con percentuali variabili a seconda della loro decorrenza, vengono assunte a carico dell'assicurazione generale obbligatoria come supplementi dell'assicurazione stessa. Il trasferimento si è reso necessario per riequilibrare la situazione finanziaria della Gestione speciale che attualmente esige un contributo in vero elevato (20 per cento) e che, con la presente legge, viene adeguatamente ridotto. Per la copertura dell'onere derivante all'assicurazione generale obbligatoria dall'assunzione a proprio carico delle pensioni anzidette è stato previsto un contributo a carico delle aziende da versare, per un periodo di 20 anni, al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, del 5 per cento delle retribuzioni di cui all'articolo 61 della legge 27 luglio 1967, n. 658.

In forza dell'articolo 15, la nuova misura dell'aliquota contributiva dovuta alla Gestione speciale, è fissata nella misura del 9,65 per cento della retribuzione di cui all'articolo 61 della legge n. 658; l'anzidetto contributo è ripartito per il 7,45 per cento a carico delle aziende e per il 2,20 per cento a carico dell'iscritto. La nuova aliquota riduce di 10,35 unità l'attuale aliquota, che è pari al 20 per cento; a tale riduzione ha concorso in misura determinante il trasferimento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria delle pensioni di cui si è detto al punto precedente.

L'articolo 17 prevede la disciplina, analogamente a quanto avvenuto per la Gestione marittimi, del divieto di cumulo tra pensione e retribuzione per i pensionati della Gestione

che si rioccupano a terra alle dipendenze di terzi. La nuova disciplina fa rinvio all'analoga regolamentazione prevista dall'assicurazione generale obbligatoria.

L'articolo 18 riguarda il riconoscimento dei periodi di malattia agli effetti delle prestazioni a carico della Gestione; riconoscimento che; in passato, in mancanza di una specifica normativa nella legge n. 658, aveva determinato incertezze interpretative.

L'articolo 19 riguarda la soppressione del massimale retributivo pensionistico del penultimo comma dell'articolo 66 della più volte citata legge n. 658; ciò al fine di superare l'attuale limitazione contenuta nella vigente legislazione al computo della misura della pensione a carico della Gestione e per conformare il trattamento integrativo, corrisposto dalla Gestione stessa; ai nuovi livelli retributivi vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria ai fini del calcolo delle pensioni.

Gli articoli 20 e 21 introducono nuove e più favorevoli disposizioni per quanto concerne il riscatto dei periodi di servizio prestati dal personale amministrativo e di stato maggiore navigante anteriormente alla iscrizione alla Gestione speciale, nonché per quanto concerne il riconoscimento agli effetti delle prestazioni a carico della Gestione dei periodi di navigazione effettuati con la sola iscrizione alla Gestione marittimi. Le disposizioni abrogano quelle contenute negli articoli 80 e 90 della legge n. 658 che attualmente regolano la materia. Entrambe le nuove disposizioni vengono incontro alle richieste delle categorie interessate con una più equa fissazione dell'onere di riscatto e con la estensione della facoltà di riscatto stessa anche al personale amministrativo proveniente dallo stato maggiore navigante.

L'articolo 22 concerne la fissazione di nuove quote di ammortamento del disavanzo esistente presso la Gestione speciale per gli anni dal 1971 al 1973. Le quote stesse sono fissate nell'importo di lire 570 milioni annui, e ciò allo scopo di rendere meno gravoso l'ammortamento del disavanzo residuo con quote di importo minore rispetto a quelle fissate dall'articolo 64 della legge n. 658.

Tra le norme generali riguardanti entrambe le Gestioni assumono particolare rilievo quelle concernenti l'adeguamento delle pensioni di previdenza marinara, di cui all'articolo 23.

Le nuove disposizioni modificano radicalmente l'attuale sistema di adeguamento previsto dall'articolo 92 della legge 27 luglio 1967, n. 658, che finora, per i presupposti su cui è

basato, non hanno trovato possibilità di concreta applicazione. Le nuove disposizioni mirano essenzialmente ad introdurre nella speciale legislazione della previdenza marinara un criterio di adeguamento più conforme possibile a quello vigente nell'assicurazione generale obbligatoria.

A tal fine le disposizioni stesse prevedono che, sia le pensioni della Gestione marittimi che le pensioni della Gestione speciale, dall'anno 1971 in poi, siano variate con decreto dei ministri del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile di concerto con il Ministro del tesoro, applicando le norme della citata assicurazione generale nonché il coefficiente di adeguamento previsto per l'assicurazione medesima. Con lo stesso decreto, inoltre, saranno modificate le tabelle retributive vevoli per il calcolo dei contributi e delle prestazioni, applicando i coefficienti adottati per l'adeguamento delle pensioni e con la decorrenza prevista per l'adeguamento stesso. Le disposizioni stesse prevedono anche particolari criteri di rivalutazione delle pensioni marittime liquidate con decorrenza anteriore all'anno 1971, pensioni che dal 1965 non hanno subito, a differenza di quanto avvenuto per quelle dell'assicurazione comune, alcuna particolare rivalutazione. In particolare per le pensioni della Gestione speciale sono stabilite percentuali di maggiorazione variabili dal 6,20 per cento al 2,80 per cento e per le pensioni della Gestione marittimi del 6,20 per cento e del 4,10 per cento.

L'esame delle disposizioni testè illustrate ha posto in rilievo come il disegno di legge d'iniziativa governativa abbia voluto essenzialmente realizzare — tralasciando, ora, di parlare di alcune modificazioni e perfezionamenti alla vigente regolamentazione di carattere secondario — i seguenti scopi.

In primo luogo, la modifica del sistema di liquidazione delle pensioni marittime, tenendo conto dell'evoluzione della normativa dell'assicurazione generale obbligatoria. Le nuove norme migliorano notevolmente i sistemi di liquidazione già in vigore sia per la Gestione marittimi, sia per la Gestione speciale. Per la prima, infatti, la media delle retribuzioni pensionabili non viene più riferita a quella generale delle competenze relative a tutti i periodi di attività svolti, ma in relazione a quelle degli ultimi dieci anni di attività, periodo questo durante il quale, nella generalità dei casi, il marittimo ha raggiunto qualifiche e posizioni di lavoro più elevate.

Inoltre, la percentuale di commisurazione, dal 65 per cento della media delle retribuzio-

ni pensionabili, è stata elevata al 74 per cento dal 1° gennaio 1970 ed all'80 per cento dal 1° gennaio 1976. Per la Gestione speciale, è stata prevista l'abolizione del massimale retributivo pensionabile vigente, consentendo così che la retribuzione utile ai fini anzidetti sia calcolata in più precisa rispondenza alla effettiva retribuzione percepita ed assoggettata alla contribuzione previdenziale.

In secondo luogo, è prevista la fissazione di nuove tabelle di competenze medie, valide sia ai fini contributivi, sia a quelli pensionistici nella Gestione marittimi, nonché una nuova procedura per addivenire alla variazione delle tabelle stesse, in relazione ai mutamenti che possono verificarsi nel settore, sia in conseguenza di contrattazione sia in conseguenza di variazioni del costo della vita. Le tabelle sono state articolate tenendo conto delle variazioni retributive intervenute nel settore dopo il 1967 ed in maggiore aderenza ai livelli retributivi raggiunti dalla categoria.

Inoltre è disposta l'istituzione della cosiddetta « pensione di anzianità » conseguibile indipendentemente dal raggiungimento dei limiti di età, al maturare di 30 anni di servizio utile.

È, altresì, previsto il trasferimento, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, delle pensioni — liquidate a carico della Gestione speciale — in favore del personale di stato maggiore navigante anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 658, risolvendo così, oltre che il problema del carico finanziario finora gravante sulla Cassa, anche il problema della futura rivalutazione delle pensioni stesse che vengono ad essere costituite in forma di supplementi a carico della stessa assicurazione comune di cui seguono le sorti e le periodiche rivalutazioni.

Inoltre, è stabilita l'iscrizione alla Gestione marittimi, con possibilità di riscatto dei periodi pregressi, dei marittimi imbarcati sulle navi di cui all'articolo 1287 del codice di navigazione. La normativa ha inteso dare soluzione all'annosa questione concernente l'applicazione dell'articolo 1287 citato che, com'è noto, equipara la licenza alle carte di bordo di cui sono munite le navi maggiori, anche agli effetti delle leggi per le assicurazioni sociali, quando si tratti di navi di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate ovvero di navi con apparato motore superiore ai 25 cavalli asse o ai 30 cavalli indicati, anche se costituisca mezzo di propulsione ausiliario. La normativa supera quindi le ragioni che in concreto hanno sin qui impedito di dare pratica attuazione al precetto contenuto nel predetto arti-

colo 1287 ed assume una rilevanza particolare ed un notevole interesse per la categoria che da tempo aveva sollecitato un provvedimento che risolvesse e definisse in termini più adeguati la propria posizione, con l'inserimento nel regime previdenziale marittimo di cui essa stessa deve ritenersi far parte al pari di tutti gli altri lavoratori operanti nel settore.

Ancora, è disposta la rivalutazione delle pensioni marittime in relazione alle variazioni intervenute nel costo della vita, nonché in relazione alle corrispondenti variazioni apportate alle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria, dopo il 1965, anno dell'ultima rivalutazione — disposta dalla legge n. 658 — delle stesse pensioni marittime. Il complesso delle norme dianzi indicate — vivamente attese dalla categoria — risolve adeguatamente il problema di riportare a valori attuali il livello delle pensioni di che trattasi, prevedendo altresì, per il futuro, un sistema di adeguamento periodico delle pensioni al costo della vita.

Si provvede, poi, al ritocco dell'aliquota di contribuzione alla Gestione marittimi e alla Gestione speciale, con sensibile riduzione di quest'ultima.

Secondo tali direttrici essenziali e maggiormente qualificanti si articolano anche le altre proposte di legge, in larga parte esattamente coincidenti — come si è accennato più avanti — con il provvedimento d'iniziativa governativa.

La Commissione ha condotto un particolare esame delle singole proposte con riferimento agli aspetti ed elementi che le differenziano dal disegno anzidetto, rilevando quanto appresso.

La proposta di legge n. 329 dell'onorevole Ballarin ed altri differisce dal provvedimento governativo negli articoli 12, 21, 23, 25 e 26.

L'articolo 12 prevede — al pari del disegno di legge n. 779 — il trasferimento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria delle pensioni liquidate agli ex appartenenti al personale di stato maggiore navigante.

A differenza del disegno n. 779, la proposta di legge n. 329 concede, peraltro, oltre la maggiorazione percentuale prevista dall'articolo stesso, un ulteriore aumento di lire 10 mila mensili a decorrere dal 1° gennaio 1972. Quest'ultimo, non previsto dal disegno di legge governativo, non tiene conto, peraltro, del fatto che a dette pensioni dal 1° gennaio 1971 e secondo l'anzidetto disegno governativo, si applicano gli aumenti previsti e intervenuti per i trattamenti dell'assicurazione generale.

L'articolo 21, nel prevedere l'iscrizione alla Cassa per la previdenza marinara dei marittimi imbarcati sulle navi di cui all'articolo 1287 del codice della navigazione, concede ai marittimi stessi la possibilità di riscatto dei periodi di imbarco sulle anzidette unità, effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge. Mentre per il detto riscatto il disegno di legge governativo prevede il versamento — a carico del marittimo — di un contributo pari al 7,50 per cento della retribuzione di cui alla tabella allegata alla legge stessa e riferibile al marittimo stesso alla data di presentazione della domanda, l'articolo 21 in esame contempla che agli oneri conseguenti l'anzidetto riscatto è fatto fronte con una quota parte del contributo previsto a favore della pesca mediterranea, di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 470.

Al riguardo si deve osservare che il previsto sistema di copertura degli oneri di riscatto — a parte l'impossibilità di determinare preventivamente tali oneri e la imprecisata entità della quota di contributo da utilizzare — non tiene conto del fatto che di tale contributo rimane disponibile la sola annualità relativa all'anno 1972, pari a lire 2 miliardi, peraltro già impegnata — così come previsto dalla legge — per garantire un adeguato abbattimento delle aliquote contributive da applicare per il settore della pesca mediterranea per lo stesso anno 1972.

L'articolo 23 prevede che le pensioni marittime assunte in carico dall'assicurazione generale, ai sensi dell'articolo 50 della legge 27 luglio 1967, n. 658, siano maggiorate, dal 1° gennaio 1972, di lire 15.000 mensili.

In proposito va tenuto presente che queste pensioni — essendo attualmente vere e proprie pensioni dell'assicurazione comune — hanno potuto beneficiare di tutti i miglioramenti previsti per le pensioni della assicurazione predetta, ivi compresi quelli disposti con la legge n. 485 dell'11 agosto 1972, non ancora intervenuta al momento della presentazione delle proposte di legge in esame. Comunque tornerò sull'argomento quando riferirò sulle modificazioni apportate nel testo concordato.

Gli articoli 25 e 26 prevedono nuovi criteri di commisurazione, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, degli elementi accessori della retribuzione per il personale amministrativo e di stato maggiore navigante, iscritto alla Gestione speciale. In particolare, gli articoli in esame propongono un aumento delle percentuali di valutazione, ai fini pensionistici della Gestione speciale, degli elementi della retribuzione pensionabile non

elencati nelle lettere *a)* e *b)* del secondo e quarto comma dell'articolo 76 della legge 27 luglio 1967, n. 658. La normativa proposta comporterebbe un notevole aumento degli importi delle pensioni liquidate dalla Gestione speciale se posto in relazione all'eliminazione del massimale previsto dall'articolo 19 del disegno di legge governativo e verrebbe a gravare la Gestione stessa di notevoli oneri.

La proposta di legge n. 418, che ho presentato insieme con altri colleghi, differisce dal disegno di legge governativo negli articoli 11, 12, 21 e 23.

L'articolo 11 modifica e sostituisce il secondo comma dell'articolo 76 della legge 27 luglio 1967, n. 658, a norma del quale le pensioni liquidate a carico della Gestione speciale furono, a suo tempo, adeguate, introducendo un nuovo criterio di valutazione, avente effetto dal 1° gennaio 1965.

In particolare, la norma proposta dispone una rivalutazione delle pensioni, operando in una duplice direzione: 1) eliminando il riferimento alle retribuzioni assoggettabili a contribuzione nell'anno 1937 per le contribuzioni relative al periodo 1° gennaio 1940-31 luglio 1951 (articolo 76, secondo comma, legge numero 658); 2) disponendo una ulteriore rivalutazione dei contributi su cui è stata calcolata la pensione, pari al 20 per cento. E ciò sia per i contributi versati anteriormente al 1° agosto 1952 (sul massimale di lire 36.000 annue), sia per quelli versati posteriormente a tale data su massimali adeguati (lire 1.440.000 e, dal 1957, lire 2.080.000).

Gli articoli 12 e 21 — che prevedono, rispettivamente, il trasferimento all'assicurazione comune delle rendite liquidate a carico della Gestione speciale agli ex appartenenti al personale di stato maggiore navigante, e la iscrizione alla Gestione marittimi degli equipaggi imbarcati sulle navi di cui all'articolo 1287 del codice della navigazione — ricalcano le analoghe disposizioni contenute negli articoli 12 e 21 della proposta n. 329 prima esaminata.

L'articolo 23 prevede la concessione di miglioramenti ai titolari di pensioni, aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965, già in carico alla Cassa e trasferite — a tutti gli effetti — all'assicurazione generale obbligatoria, ai sensi della legge n. 658 del 27 luglio 1967.

I miglioramenti consistono — al pari di quanto contemplato nella citata proposta di legge n. 329 — nell'aumento di lire 15.000 mensili delle pensioni in discorso.

Lo stesso articolo 23, inoltre, prevede la maggiorazione di lire 10.000 mensili delle pen-

sioni - corrisposte agli ufficiali marconisti, con almeno 18 anni di navigazione da radiotelegrafista, se liquidate in tutto o in parte sulla base di competenze attribuibili anteriormente al 1° giugno 1957 e che hanno subito, per effetto della legge 12 ottobre 1960, n. 1183, un declassamento.

La normativa, peraltro, non tiene conto del fatto che già la legge n. 658 del 1967 ha previsto un generale adeguamento di tutte le pensioni - comprese quelle in discorso - liquidate sulla base delle competenze medie attribuibili ai periodi di navigazione compiuti anteriormente al 1° giugno 1957.

La proposta di legge n. 440 degli onorevoli Macchiavelli ed altri ricalca il progetto di legge governativo e differisce da questo negli articoli 7, 12 e 21.

L'articolo 7 integra il secondo comma dell'articolo 47 della legge 27 luglio 1967, n. 658, contemplando l'aumento del 35 per cento dell'assegno personale corrisposto agli ufficiali marconisti pensionati, muniti di brevetto internazionale di prima classe con almeno 18 anni di navigazione da radiotelegrafista.

Anche la proposta di legge in esame prevede, all'articolo 12, il trasferimento all'assicurazione generale obbligatoria delle pensioni liquidate agli ex appartenenti al personale di stato maggiore navigante e lo regola con modalità analoghe a quelle previste dal disegno governativo. Alle pensioni in parola, per altro, viene anche concesso un aumento - non previsto dal testo governativo - dopo il loro trasferimento all'assicurazione comune, di lire 10.000 mensili, non tenendo conto, tuttavia, che le pensioni stesse, all'atto del citato trasferimento, vengono ad essere già maggiorate con coefficienti variabili dal 6,20 per cento al 4,10 per cento.

L'articolo 21 prevede l'iscrizione alla Gestione marittimi degli equipaggi delle navi di cui all'articolo 1287 del codice della navigazione, disciplinandola in modo del tutto simile - specie per quanto riguarda l'accollo di oneri conseguenti il riscatto di periodi progressivi - a quello previsto dalle analoghe disposizioni contenute nelle proposte precedentemente esaminate.

La proposta di legge n. 69 dell'onorevole Durand de la Penne differisce notevolmente da tutte le altre, e dal disegno di legge governativo, ponendo una normativa che modifica profondamente quella esistente, con innovazioni caratterizzate dallo scopo di assicurare alla categoria trattamenti notevolmente più elevati rispetto a quelli conseguibili in base

alle disposizioni contenute negli altri progetti di legge.

Le conseguenze di tali innovazioni sul piano finanziario risultano, invero, assai rilevanti e si concretano in un incisivo aumento del contributo, dovuto alle Gestioni (articoli 1, 8 e 20) della Cassa e con un notevole onere a carico del bilancio dello Stato che si protrae fino all'anno 1978 (articolo 22).

Sotto tale aspetto il disegno di legge, pur se ispirato a larghi criteri di socialità, ha destato profonde perplessità per i maggiori oneri che pone a carico sia della finanza pubblica, sia degli armatori e degli stessi marittimi.

Nel merito delle disposizioni che differiscono da quelle del progetto governativo e che hanno particolare rilevanza sul nuovo sistema normativo che il progetto di legge in esame intenderebbe istituire, si è rilevato quanto segue.

Le norme di cui agli articoli 9 e 21 prevedono l'attribuzione immediata e diretta, alle pensioni della Gestione marittimi e della Gestione speciale, delle rivalutazioni disposte per le pensioni dell'assicurazione generale. In effetti, le norme in esame prevedono che i miglioramenti di cui sopra, consistenti nella periodica revisione delle pensioni in relazione alle variazioni del costo della vita e riferiti alla sola quota di pensione obbligatoria contenuta nel trattamento marittimo complessivo, vengano corrisposti direttamente agli aventi diritto.

A tale riguardo la previsione legislativa contenuta nel disegno di legge governativo presenta aspetti di maggiore completezza, in quanto stabilisce che la rivalutazione dei trattamenti pensionistici a seguito dell'aumento del costo della vita, vengano applicati all'intero trattamento pensionistico complessivo corrisposto agli iscritti.

D'altra parte, tale principio della perequazione automatica delle prestazioni erogate dalla Cassa, con riferimento all'intero trattamento, è contenuto nell'articolo 21 della proposta in esame. Con ciò si porrebbe in essere un doppio sistema di revisione della misura delle pensioni marittime per lo stesso motivo delle variazioni del costo della vita che, certamente, si risolverebbe in una duplicazione di beneficio per lo stesso titolo.

Le norme degli articoli 3 e 4 prevedono l'elevazione del coefficiente di liquidazione delle pensioni dal 65 per cento al 74 per cento per tutte le pensioni liquidate a carico della Gestione marittimi a far tempo dal 1° gennaio 1965 e all'8 per cento dal 1° gennaio 1976.

Inoltre, le norme stesse prevedono che il calcolo della retribuzione pensionabile venga riferito all'ultimo triennio di effettivo imbarco.

L'elevazione del coefficiente di liquidazione delle pensioni è già contenuta nel progetto di legge governativo limitatamente alle pensioni aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 1970, per motivi di chiaro ordine finanziario. Per quanto riguarda il calcolo della retribuzione pensionabile si osserva che il criterio del riferimento all'ultimo triennio di navigazione potrebbe, in pratica, rivelarsi sfavorevole in più casi, in quanto è noto che i marittimi non conseguono durante lo svolgimento della loro attività lavorativa una normale progressione di carriera.

L'articolo 5 prevede una generale rivalutazione delle pensioni marittime liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965 e trasferite a carico dell'assicurazione generale obbligatoria ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 658, non tenendo conto, per altro, che tali prestazioni, in quanto divenute prestazioni dell'assicurazione predetta a tutti gli effetti, hanno già partecipato di tutti i miglioramenti previsti per la generalità dei pensionati dell'assicurazione comune, compresi i più recenti disposti con il decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito nella legge 11 agosto 1972, n. 485. Pertanto, gli aumenti proposti con la norma in esame si risolverebbero in una duplicazione di benefici.

Circa la determinazione dell'aliquota contributiva alla Gestione speciale, prevista dall'articolo 8 in misura superiore a quella proposta con il progetto di legge governativo e differenziata per il personale amministrativo e per quello navigante iscritto alla Gestione, valgono le stesse considerazioni di opportunità impositiva svolte per l'analogo aumento del contributo proposto per gli iscritti alla Gestione marittimi.

Per quanto attiene poi alla proposta differenziazione sotto il profilo contributivo e pensionistico tra il personale amministrativo e quello navigante di cui all'articolo 12, non sembra opportuno introdurre un siffatto criterio di diversificazione tra le due diverse categorie di iscritti che, mentre non trova fondamento nelle effettive posizioni lavorative delle categorie stesse, condurrebbe, al contrario, a determinare situazioni di sperequazione tra gli iscritti alla stessa Gestione.

Quanto all'articolo 10, l'equilibrio tecnico-finanziario su cui si fonda la Gestione speciale non consente, almeno per il momento, di poter assumere per il calcolo delle prestazio-

ni tutti gli emolumenti che l'interessato percepisce durante il rapporto di lavoro.

D'altro canto, occorre sottolineare come il disegno di legge governativo — come si è detto in una precedente parte della presente relazione — contenga sensibili misure migliorative a tale riguardo, avendo ampliato il campo delle voci retributive pensionabili. Inoltre, la norma proposta, nell'assumere come pensionabile tutta la retribuzione goduta, fa riferimento all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, senza per altro tenere conto delle limitazioni che, nell'assicurazione generale obbligatoria, sono poste in materia dai commi sesto e ottavo dell'articolo 14 della medesima legge n. 153.

Le disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 16 prevedono la rivalutazione e il trasferimento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria delle pensioni liquidate agli appartenenti allo stato maggiore navigante fino al 31 agosto 1967. Tali misure sono già contenute nel progetto di legge governativo e, per quanto attiene all'entità della rivalutazione e alle modalità del trasferimento, rispecchiano le linee finanziarie su cui si fonda il progetto di legge governativo.

In ordine agli articoli 15 e 19, la proposta rivalutazione dei trattamenti della Gestione speciale, trasferiti a carico dell'assicurazione generale, incontra le stesse riserve ed obiezioni già svolte per l'analoga rivalutazione proposta per le pensioni della Gestione marittimi, pure trasferite a carico della stessa assicurazione generale.

Le misure migliorative proposte con l'articolo 17, consistenti nella elevazione della base pensionabile di trattamenti già liquidati, comporterebbero un sensibile onere, cui la Gestione non potrebbe far fronte con i mezzi finanziari reperibili entro i limiti dalla imposizione contributiva prevista dal disegno di legge governativo.

Quanto all'articolo 18, il riconoscimento dei periodi di malattia per gli iscritti alla Gestione è stato già disposto con il disegno di legge governativo. La valutazione dei periodi anteriori all'entrata in vigore della nuova normativa proposta non è accoglibile, sia perché prevede termini prescrizionali diversi per il recupero contributivo e per il riconoscimento dei periodi, sia perché determinerebbe un onere che non può essere coperto, tenendo presente sempre i limiti finanziari di cui la Gestione dispone.

L'esame comparato effettuato dalla Commissione in ordine ai progetti di legge sulla

materia ha consentito alla Commissione stessa di concordare sulle linee essenziali di riforma contenute nel disegno di legge governativo e sui punti più qualificanti di esso, sia in ordine alla modifica del sistema di liquidazione delle pensioni marittime, sia in ordine al nuovo principio di adeguamento periodico delle pensioni stesse — più strettamente legato alle variazioni del costo della vita — sia riguardo alla generale rivalutazione delle pensioni in parola disposta, per soddisfare le giuste aspettative della categoria, secondo coefficienti che ne incrementano la misura in rapporto ed in proporzione alle variazioni dell'indice del costo della vita, intervenute ad oggi dal 1967, epoca alla quale risale l'ultimo adeguamento delle pensioni di che trattasi, effettuato in forza delle disposizioni della citata legge n. 658.

La Commissione stessa ha anche convenuto, unanimamente, di apportare alcune modificazioni al predetto disegno nonché di introdurre alcuni nuovi benefici proprio per meglio soddisfare le istanze e le riconosciute esigenze della categoria — pur tenendo conto della necessità di contenere in limiti di oneri meno gravosi possibile il costo di tali miglioramenti e senza apportare ritocchi alle aliquote contributive fissate nel disegno di legge governativo.

Un particolare esame il Comitato ristretto ha condotto sull'articolo 8 del disegno di legge governativo, concernente la iscrizione alla gestione marittimi degli equipaggi delle navi di cui all'articolo 1287 del codice della navigazione. Il Comitato ristretto ha recepito la norma nella impostazione di principio che ha ispirato il disegno di legge governativo, ritoccando i criteri di calcolo degli oneri di riscatto per i periodi di navigazione pregressi. Infatti, proprio per dare una più concreta possibilità alla categoria stessa di esercitare la facoltà di riscatto per i periodi pregressi, il Comitato ristretto ha proposto che l'aliquota di contribuzione prevista nella misura del 7,50 per cento della retribuzione tabellare sia ridotta all'1,50 per cento per quanto attiene ai periodi di navigazione effettuati anteriormente al 1° settembre 1967.

È questo un ulteriore motivo di considerazione per la particolare categoria che è posta così nella effettiva condizione di beneficiare concretamente della nuova normativa con un onere adeguato alla effettiva capacità economica dei riscattanti.

Inoltre la Commissione ha particolarmente considerato la normativa di cui agli articoli 11 e 23 del disegno di legge n. 418.

L'articolo 11 citato riguarda il personale di stato maggiore navigante in ruolo organico dalle società di preminente interesse nazionale e dalle società sovvenzionate minori e prevede un ricalcolo delle pensioni spettanti al personale suddetto a carico della Gestione speciale della Cassa, modificando i criteri di rivalutazione disposti dall'articolo 76 della citata legge n. 658, sulla base del quale tali pensioni erano state adeguate nel 1967.

Al riguardo, giova precisare che il trattamento di previdenza del personale in questione era regolato, anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 658, da norme che prevedevano una duplice iscrizione, alla Gestione marittimi ed alla Gestione speciale della Cassa.

La contribuzione per detto personale consisteva in un controllo globale in misura percentuale della retribuzione imponibile — nei limiti del massimale in vigore per la Gestione speciale nelle varie epoche — ed affluiva alla Gestione marittimi a copertura dei periodi di imbarco, alla Gestione speciale per la differenza fra il contributo complessivo e quello di pertinenza della Gestione marittimi durante i periodi di imbarco ed, interamente, durante i periodi di servizio a terra, prestati dagli interessati fra un imbarco e l'altro.

Il trattamento di pensione prevedeva la corresponsione della pensione da parte della Gestione marittimi con le norme proprie di tale Gestione; nonché della pensione da parte della Gestione speciale al verificarsi delle condizioni previste per la pensione della Gestione marittimi. La pensione della Gestione speciale era commisurata al 13 per cento dei contributi versati a tale Gestione.

I provvedimenti legislativi succedutisi nel tempo (articolo 15 legge 25 luglio 1952, n. 915; articolo 8 legge 12 ottobre 1960, n. 1183; articolo 76 legge 27 luglio 1967, n. 658) hanno previsto la rivalutazione di dette pensioni mediante l'applicazione di un coefficiente di maggiorazione dei contributi relativi ai periodi di servizio prestati anteriormente al 1° agosto 1952.

La legge 27 luglio 1967, n. 658, com'è noto, ha trasformato il trattamento di previdenza del personale in argomento, disponendo la cessazione dall'iscrizione alla Gestione marittimi e prevedendo un'unica regolamentazione sia per il personale amministrativo sia per quello di stato maggiore navigante mediante la iscrizione alla sola Gestione speciale.

Per altro, nei confronti delle quote di pensione liquidate dalla Gestione speciale con decorrenza anteriore al 1° settembre 1967, data

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1972

di entrata in vigore della legge n. 658, è stato disposto che rimanessero a carico di tale Gestione, sia che costituissero supplemento delle pensioni della Gestione marittimi aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965 (e divenute pensioni dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia, a tutti gli effetti) sia che costituissero supplementi di pensioni della Gestione marittimi aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1964 (cioè pensioni riliquidate secondo la nuova normativa stabilita dalla legge n. 658).

La sopraillustrata sistemazione di queste pensioni rappresenta, indubbiamente, un'eccezione, nel contesto giuridico e tecnico-finanziario della legge n. 658, al criterio di porre una data unica (1° gennaio 1965) alla quale fare riferimento per distinguere quali pensioni dovessero essere assunte a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e quali, invece, dovessero rimanere a carico delle due gestioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara. Da ciò la conseguenza che le pensioni di cui trattasi non hanno beneficiato di alcuno degli aumenti che, invece, hanno conseguito le pensioni trasferite a carico del fondo comune a seguito dei numerosi provvedimenti legislativi intervenuti — per tale fondo — successivamente al 1° settembre 1967.

A tale situazione ha inteso porre rimedio l'articolo 11 della proposta di legge n. 418, disponendo l'aumento delle pensioni in argomento mediante l'aumento del coefficiente di rivalutazione dei contributi accreditati a favore degli interessati per i periodi di servizio anteriori al 31 marzo 1943 e la successiva maggiorazione, in ragione del 20 per cento, dell'intero monte retributivo su cui è stata calcolata la pensione.

La disposizione richiamata si ricollega, tuttavia a quella dell'articolo 15 del disegno di legge governativo, il quale prevede un aumento preliminare (con effetto dal 1° gennaio 1970) dell'importo delle pensioni medesime (del 6,20 per cento se decorrenti fino al 31 dicembre 1967, del 4,10 per cento se con decorrenza successiva) e l'applicazione delle rivalutazioni introdotte dal 1° gennaio 1971 in poi per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria.

La proposta governativa dispone, inoltre, il trasferimento dei trattamenti pensionistici in oggetto alla stessa assicurazione generale obbligatoria, andando così incontro, anche sotto questo aspetto, alle giuste richieste reiteratamente avanzate della categoria interessata. Con ciò ottenendosi una definitiva sistemazione anche per il futuro, mediante il loro

inserimento nel meccanismo di perequazione automatica della legislazione della assicurazione generale obbligatoria medesima.

Dall'esame comparato delle due norme risulta evidente come il trattamento del disegno di legge governativo sia in qualche modo più soddisfacente sia dal punto di vista dei benefici economici che gli interessati conseguono immediatamente, sia per quelli che derivano dalla definitiva sistemazione normativa del settore.

Il Comitato ristretto per altro ha ritenuto di dover modificare il testo dell'articolo contenuto nel disegno di legge governativo, addivenendo ad una sua più chiara formazione, e prevedendo espressamente gli aumenti che dovranno essere apportati alle pensioni di che trattasi nonché — proprio per venire più completamente incontro alle richieste degli interessati — concedendo un ulteriore beneficio, contenuto per altro, per quanto detto in precedenza, in limiti più ristretti di quanto non prevedesse la proposta di legge n. 418, che avrebbe comportato notevoli ripercussioni sul piano finanziario.

In particolare, l'emendamento introdotto prevede che le pensioni in parola — oltre agli incrementi previsti nel disegno di legge governativo — possano beneficiare anche di un aumento ottenuto applicando al 15 per cento dei contributi accreditati presso la Gestione speciale l'aliquota prevista dal secondo comma dell'articolo 78 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara.

Inoltre, il Comitato ristretto e la Commissione in sede referente non hanno ritenuto di poter accogliere l'emendamento di cui all'articolo 23 dello stesso progetto n. 418, concernente l'attribuzione in favore dei titolari di pensioni liquidate dalla Gestione marittimi aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965, di una maggiorazione di lire 15.000 mensili, a far tempo dal 1° gennaio 1972.

Al mancato accoglimento si è pervenuti, per altro a maggioranza, adducendo le seguenti considerazioni.

I trattamenti in questione sono stati trasferiti, con effetto dal 1° settembre 1967, data di entrata in vigore della legge n. 658, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, ai sensi dell'articolo 50 della legge stessa, e da tale data costituiscono, a tutti gli effetti, trattamenti di tale regime assicurativo.

Le pensioni in parola sono state rivalutate, nel 1967, con decorrenza dal 1° gennaio 1965, in applicazione della citata legge n. 658, in misura pari al 20 per cento dell'importo spet-

lante alla stessa data del 1° gennaio 1965, previo ulteriore adeguamento del 10 per cento per quelle liquidate sulla base delle competenze attribuibili per periodi di navigazione effettuati anteriormente al 1° giugno 1957. Tale rivalutazione è servita a riportare a livelli più adeguati — in relazione ai miglioramenti recati dalla legge n. 903 del 1965 alle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria — le pensioni marittime ferme agli importi rideterminati in applicazione della rivalutazione effettuata ai sensi della legge 12 ottobre 1960, n. 1183. La stessa legge n. 658, nel disporre l'assunzione in carico, a tutti gli effetti, da parte dell'assicurazione generale obbligatoria, dei trattamenti in questione, ha fatto sì che le pensioni stesse beneficiassero — e continuano a beneficiare anche per il futuro — di tutte le rivalutazioni via via disposte dopo la citata legge n. 903 del 1965, per le pensioni dell'assicurazione medesima. In particolare, i trattamenti cosiddetti « ante 1965 » hanno goduto dell'aumento di lire 2.400 mensili disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 1968, di quello del 10 per cento di cui alla legge n. 153 del 1969 e successivamente hanno beneficiato degli adeguamenti al costo della vita disposti, anno per anno, con decreti ministeriali in applicazione dell'articolo 19 della stessa legge n. 153.

L'articolo di che trattasi, inoltre, era stato predisposto anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 485 dell'11 agosto 1972, la quale, come è noto, ha stabilito congrue percentuali di rivalutazione delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria liquidate — come quelle in parola — anteriormente al 1° maggio 1968, percentuali correnti da quella del 50 per cento per i trattamenti aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1952, a quella, per quanto qui interessa, del 20 per cento per le pensioni liquidate con decorrenza negli anni 1963 e 1964. Miglioramenti questi che competono ai pensionati in discorso.

Ciò posto, l'attribuzione, oltretutto in misura indifferenziata, dell'aumento di lire 15 mila mensili per tutte le pensioni in questione non troverebbe fondamento.

Purtuttavia, in considerazione del fatto che la emanazione di un provvedimento in materia di previdenza marinara — lungamente atteso dalla categoria — ha creato delle aspettative anche nei pensionati inquadri, nel 1967, nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria, la Commissione essendosi trovata, per quanto sopra detto, nella impossibilità di accogliere l'emendamento proposto, ha concordato nella opportunità di concedere

ai pensionati stessi, con onere a carico della Cassa per la previdenza marinara, una indennità *una tantum* nella misura di lire 40.000 per le pensioni dirette e di lire 30.000 per quelle di reversibilità, indennità estesa anche ai trattamenti a carico della Cassa aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1970, accogliendo così, sia pure in forma diversa e parziale, una richiesta delle organizzazioni sindacali di categoria che avrebbero aspirato ad ottenere un ulteriore aumento del 10 per cento per le pensioni liquidate tra il 1967 e il 1969.

L'esposizione che precede pone chiaramente in evidenza i problemi e le finalità che i diversi progetti di legge presentati in materia di previdenza marinara intendono perseguire; problemi da lungo tempo posti all'attenzione del legislatore e la cui risoluzione la categoria ha lungamente atteso.

Tali problemi attengono principalmente alla riconosciuta necessità di adeguare formalmente e sostanzialmente la misura del trattamento pensionistico marittimo ai miglioramenti ed ai progressi conseguiti dai pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria. La necessità è apparsa subito prevalente rispetto agli altri problemi considerati ugualmente meritevoli di attenzione, e su di essa si è logicamente incentrata tutta la problematica affrontata dalla Commissione, avuto riguardo anche agli oneri conseguenti ai miglioramenti proposti; oneri per far fronte ai quali si è dovuta ritoccare, anche se per la sola Gestione marittimi, l'aliquota contributiva, in limiti per altro ristretti.

Sotto tale profilo, il disegno di legge di iniziativa governativa, con gli emendamenti che ad esso sono stati apportati in relazione alle diverse proposte contenute negli altri disegni di legge, appare rispondere pienamente allo scopo prefissosi e alle aspettative della categoria che verrà così a porsi, in forza delle emanande disposizioni su posizioni pensionistiche adeguate e sicuramente rispondenti sul piano generale al particolare e benemerito servizio reso dai marittimi italiani in lunghi anni di logorante attività al servizio del paese.

Elemento assolutamente qualificante del complesso di norme riguardante i miglioramenti pensionistici è che nessuna categoria di trattamenti marittimi è stata trascurata, talché tutti i pensionati marittimi beneficranno, sia pure con decorrenze e con misure variabili, di sensibili miglioramenti dei propri trattamenti, compresi quei pensionati che, pur avendo in origine liquidato un trattamento in regime di previdenza marinara, sono at-

tualmente in virtù della legge n. 658, pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria.

Il provvedimento emanando, per altro, ha una portata più ampia, tenuto conto che esso affronta e risolve tutta una serie di problemi esistenti da tempo, dettando nuovi principi e nuovi criteri di liquidazione delle pensioni future e introducendo nuovi istituti e meglio precisando la struttura di altri già esistenti, riordinandoli su basi più rispondenti — tenuto conto del quadro generale della previdenza sociale — all'interesse della categoria.

Avuto riguardo a quanto precede è di tutta evidenza l'importanza che assumono le conclusioni unanimemente raggiunte dalla Commissione, cui va dato atto doverosamente del complesso lavoro compiuto, pur se non si sono potute ovviamente soddisfare in maniera integrale e completa le varie richieste contenute nelle proposte di legge di diversa impostazione, tutte comunque attentamente considerate per i fini cui sono risultate ispirate.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BALLARIN. Sarebbe proprio il caso di dire che finalmente questa legge di revisione, di perequazione e di adeguamento delle pensioni marinare sta per entrare in porto.

Non si può non ricordare il punto di partenza, le tappe e gli scogli che si son dovuti superare, nonché il grave ritardo con il quale si è iniziato l'*iter* del provvedimento ed i mezzi assai insufficienti messi a disposizione per giungere, in modo complessivamente soddisfacente, all'approvazione di una legge tanto attesa e sospirata dagli anziani lavoratori del mare e per la quale si sono battuti, con posenti ed unitarie azioni sindacali, i marinai italiani.

È opportuno qui ricordare che nel 1967, all'atto dell'approvazione dell'ultima, in ordine di tempo, delle leggi interessanti i pensionati marittimi, il disavanzo delle Gestioni marittimi e speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara aveva raggiunto un importo complessivo di circa 64 miliardi di lire.

Con la legge 27 luglio 1967, n. 658, si è puntato a raggiungere l'equilibrio della Gestione marittimi essenzialmente inserendo tre espedienti: 1) congelamento delle pensioni in essere prima del 1° gennaio 1965, che sono passate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, per consentire che i miglioramenti dell'aliquota di pensione a carico della stessa assicurazione venissero incamerati dalla Ge-

stione marittimi anziché essere erogati agli interessati; 2) contenimento della misura massima della pensione entro il 65 per cento della retribuzione pensionabile (una norma contenuta nell'articolo 13 di detta legge non consentiva che detto limite del 65 per cento potesse essere superato neanche con aggiunte di famiglia); 3) istituzione di un contributo aggiuntivo del 6 per cento sulle tabelle retributive « per l'equilibrio della Gestione marittimi, la costituzione della riserva e l'ammortamento del disavanzo ».

Di qui le sperequazioni e, direi, le ingiustizie nei confronti dei pensionati marittimi più anziani, per cui, anche se successivamente essi hanno potuto godere di provvedimenti migliorativi delle successive leggi sulle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria, purtuttavia questi non li hanno ripagati completamente del danno subito.

Si richiedono, quindi, misure riparatrici, che sono in parte contenute nella legge che stiamo per votare. Avevamo proposto, in sede di Comitato ristretto e con la nostra proposta di legge n. 329, degli aumenti fissi di 15 mila lire mensili per coloro che erano andati in pensione prima del 1965 e degli aumenti percentuali per quelli che invece sono andati in pensione dal 1965 al 1969. Di fronte all'atteggiamento negativo del Governo, pur mantenendo la nostra posizione che tradurremo in emendamenti, abbiamo accettato, per concludere unanimemente i lavori dello stesso Comitato ristretto ed anche per non dare motivo di ulteriore ritardo, di indicare l'erogazione di un contributo *una tantum* di lire 40 mila ai titolari di pensioni dirette e di un contributo di lire 30 mila ai titolari di pensioni indirette.

Abbiamo accompagnato quelle nostre proposte con quella dell'aumento da parte dello Stato del contributo previsto dall'articolo 22 della legge 27 luglio 1967, n. 658, da 2.650 milioni a 4.000 milioni. Tale contributo dovuto dallo Stato si riferisce al riconoscimento dei servizi resi allo Stato stesso dai marittimi (imbarcati su navi militari, servizi militari in genere eccetera).

Tale proposta, oggetto del nostro emendamento presentato nella seduta di questa Commissione in sede referente, si sostiene con due ordini di motivi: a) perché con la legge che stiamo per approvare vengono aumentate le tabelle retributive, sulle quali si calcolano le pensioni, in media di circa il 30 per cento, e la percentuale di contribuzione passa dal 6 per cento al 7,5 per cento: pertanto, ovviamente, lo Stato deve essere ragguagliato agli

altri datori di lavoro che pur sono chiamati a pagare contributi più elevati; *b*) perché con l'emanazione della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono stati previsti stanziamenti, ripartiti in sette annualità, di lire 5.170 miliardi per il fondo sociale, 1.225 miliardi per i coltivatori diretti, 120 miliardi per gli artigiani e 96 miliardi per i commercianti, per un totale di 6.611 miliardi di lire, mentre non è stato in della legge previsto alcuno stanziamento per sanare il residuo disavanzo della Cassa nazionale di previdenza marinara.

Questo mancato intervento dello Stato nei confronti dei marittimi, questa diversità di trattamento e di atteggiamento è una chiara scelta dei governi di questi ultimi decenni. Vorrei ricordare che l'assistenza malattie ed infortuni ai marittimi e pescatori viene gestita da tre Casse marittime — quando una sarebbe più che sufficiente — che sono le uniche casse mutue malattie ed infortuni in Italia « a conguaglio »: il che, in parole povere, significa che i contributi assicurativi vengono pagati sulla base dei bilanci che devono chiudere in pareggio. In altri termini, a differenza di quanto avviene per i lavoratori di altri settori, lo Stato non dà una lira ed i carichi contributivi che gravano sul settore marittimo hanno raggiunto livelli insopportabili.

Ma ritornando a problemi più specifici riguardanti questa legge, c'è un altro aspetto che sta a dimostrare come l'atteggiamento dei governi che si sono succeduti per molti lustri sia stato ostile o, quanto meno, poco comprensivo nei confronti dei lavoratori del mare. Solamente con questa legge, sotto la spinta dei lavoratori interessati e per la nostra conseguente azione, si dà finalmente attuazione all'articolo 1287 del codice della navigazione e si mette così fine alla discriminazione che colpisce i marittimi imbarcati su natanti superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, muniti di licenza e non di ruolo. Costoro potranno anche riscattare il servizio prestato come imbarcati su detti natanti. Non ci soddisfa, però, in pieno la norma che limita ad un periodo di tempo troppo breve la possibilità di riscatto mediante il pagamento di un contributo sopportabile da una categoria di lavoratori tra le più povere d'Italia.

A questo proposito presentiamo un emendamento per estendere, da un lato, e per limitare, dall'altro, il periodo, unificando però la percentuale del contributo da versare per il riscatto.

DE VIDOVICH. Come abbiamo avuto già occasione di dire in sede di Comitato ristretto

(che ha rielaborato il progetto di legge governativo, a sua volta riprodotto il testo elaborato dalla Commissione lavoro nella precedente legislatura) il provvedimento al nostro esame non soddisfa appieno le richieste dei lavoratori del mare né quelle che il mio gruppo aveva intenzione di sostenere e ha intenzione di riproporre a tempo e a luogo.

Il lavoro svolto nel Comitato ristretto ci ha posto davanti ad un'alternativa: o concorrere con il Governo e con la maggioranza ad operare dei miglioramenti che potessero essere accettati dal Ministero del tesoro e dal Ministero del lavoro, oppure presentare, magari con l'appoggio di colleghi di altri gruppi, degli emendamenti che il Governo riteneva troppo pesanti, insabbiando così il progetto di legge nel transito tra la Camera e il Senato.

Per quanto riguarda il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale (che insieme con altri gruppi ha svolto nel Comitato ristretto un serio lavoro di approfondimento, che consentirà di eliminare gran parte delle sovrastrutture sbagliate che esistevano nella precedente disciplina della previdenza marinara), debbo dire che è nostra intenzione accettare il provvedimento nelle sue grandi linee, ancorché siano presentati da parte nostra alcuni emendamenti che, lungi dallo snaturare il progetto di legge, correggono alcuni punti che a noi sembrano iniqui.

Non abbiamo intenzione, comunque, di creare pregiudizio alla continuazione dell'*iter* di approvazione del provvedimento.

Detto questo prendiamo atto che il provvedimento al nostro esame copre un grosso vuoto legislativo e sana gran parte delle sperequazioni che esistevano nell'ambiente marinaro, ove non sempre era rispettata la parità di retribuzione tra i lavoratori. Ciò, purtroppo, avverrà ancora, sebbene in misura inferiore, anche dopo l'approvazione di questo provvedimento.

Quindi, nel preannunciare il voto favorevole del mio gruppo, mi limiterò a dire che gli emendamenti da noi presentati, da un lato, mirano ad eliminare una sperequazione che ci appare particolarmente iniqua, dall'altro, si limitano ad apportare la correzione di errori più formali che sostanziali.

C'è da aggiungere che in altri tempi e con le dovute formalità il mio gruppo si riserva di riproporre quanto non è stato accettato dal Governo e dal Comitato ristretto. Se, infatti, comprendiamo che la situazione in cui si trova il Ministero del tesoro non è tra le più felici, e non è quindi il momento di insistere,

ci sembra che certe volte il Ministero del lavoro sia un po' troppo succubo del Ministero del tesoro. Certe esigenze, a nostro giudizio, devono essere salvaguardate, ancorché il Ministero del tesoro ha rigidità di bilancio effettiva rispetto al Ministero del lavoro.

GIOVANARDI. Anche il gruppo del partito socialista italiano è favorevole all'approvazione del provvedimento al nostro esame, perché esso viene a sanare una situazione previdenziale, secondo le lunghe attese delle categorie interessate e dopo lunghe lotte sindacali.

Riteniamo importante il fatto che lo sforzo compiuto, prima dal Comitato ristretto, poi dalla Commissione lavoro, per definire un testo concordato, sia oggi coronato da successo a seguito dell'accordo raggiunto tra i vari gruppi e con il Governo.

Il testo unificato, pur accogliendo le importanti esigenze che il nostro gruppo aveva fatto presenti nella proposta di legge n. 440 che aveva presentato, lascia insoluti taluni problemi, che ci riserviamo di definire in un secondo momento, al fine di eliminare taluni punti che ci sembrano limitare la portata del provvedimento.

Malgrado ciò non intendiamo presentare emendamenti, al fine di non ritardare ulteriormente l'iter di un progetto di legge tanto atteso, che, ci auguriamo verrà approvato con altrettanta rapidità anche dall'altro ramo del Parlamento.

DEL PENNINO. Il gruppo repubblicano condivide le considerazioni fin qui svolte dai colleghi sull'opportunità di varare tempestivamente il provvedimento al nostro esame, che pone rimedio alla situazione di sperequazione esistente nel trattamento pensionistico della gente di mare.

Noi avevamo presentato un emendamento all'articolo 6, mirante ad eliminare una sperequazione che si verificava in relazione ai contributi da versare per la pesca oceanica, relativamente ai pescherecci inferiori alle 100 tonnellate. Poiché per tale emendamento è stato espresso parere negativo dalla Commissione bilancio, noi intendiamo ritirarlo, anche al fine di non pregiudicare il riesame di questo problema in sede di discussione della legge sulla pesca, all'esame della Commissione trasporti.

MANCINI VINCENZO. Pur ravvisando la necessità di apportare delle modificazioni al testo del Comitato ristretto e pur avvertendo

delle lacune e delle insufficienze, il gruppo della democrazia cristiana esprime un giudizio positivo nei confronti del testo stesso, già espresso, per altro, in occasione del precedente esame della Commissione in sede referente.

In considerazione del parere negativo in proposito della Commissione bilancio, non insistiamo nella presentazione di emendamenti, poiché prevale il desiderio di portare sollecitamente in porto il disegno di legge.

Fu rilevato opportunamente dal sottosegretario Del Nero (che ha collaborato attivamente ai lavori del Comitato ristretto) che, ogniqualvolta si introducono nuove disposizioni migliorative di trattamenti previdenziali, si creano delle particolari situazioni di difficoltà per quanti sono stati amministrati sotto l'imperio di norme precedenti. Vi è, dunque, sempre la tendenza ad aiutare coloro i quali hanno un trattamento sperequato rispetto alla norma.

Tuttavia, questa osservazione non ci deve distogliere dal riconoscere la positività del provvedimento che stiamo per approvare. Infatti, il contenuto del testo approvato dal Comitato ristretto migliora sensibilmente la disciplina precedente, poiché estende ad essa i principi generali vigenti in materia pensionistica. Si tratta di miglioramenti che riguardano il procedimento di calcolo delle pensioni con l'aumento del loro coefficiente, l'individuazione della retribuzione pensionabile in riferimento al decennio di navigazione o comunque al minore periodo complessivo indispensabile per la liquidazione della pensione, la corresponsione della tredicesima mensilità ed il cumulo tra retribuzione e pensione. Di particolare significato è l'istituzione della pensione di anzianità dopo trent'anni di contribuzione.

Nel concludere questo mio intervento, desidero confermare che, pur avendo avvertito l'insoddisfacente soluzione di taluni aspetti del provvedimento in discussione, non insisto su proposte di modifica del trattamento dell'ex personale di stato maggiore navigante ed auspico, anche a nome del gruppo democristiano la sollecita approvazione del testo del Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BOFFARDI INES, Relatore. Mi sembra opportuno tornare a sottolineare il carattere positivo del testo in discussione ed invitare i

collegi della Commissione ad accelerare i tempi della sua discussione ed approvazione.

Quanto alle osservazioni dell'onorevole Ballarin a proposito dell'aumento dei contributi alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, mi limito a ricordare che l'onorevole sottosegretario di Stato ha detto molto chiaramente che questo provvedimento non deve portare a sanare i bilanci ma deve garantire ai marittimi un trattamento previdenziale più adeguato e più giusto. Del resto, l'onorevole Ballarin può ritenersi soddisfatto, perché, nella passata legislatura, sia nella sua proposta di legge sia nel testo del Comitato ristretto si chiedeva di andare incontro a quegli anziani che avessero subito delle sperequazioni nel passaggio all'assicurazione generale obbligatoria, ciò che il testo al nostro esame dispone.

Bisogna poi prendere atto che le organizzazioni sindacali hanno dato il loro unanime consenso al testo in discussione, anche se restano ancora insoluti taluni problemi particolari.

Si è osservato che il Ministero del lavoro sembra succubo del Ministero del tesoro. Ma devo dire che siamo stati a volte tenacissimi con i sottosegretari dei due dicasteri. Insistere su altri emendamenti che implicavano oneri che il Ministero del tesoro non poteva accettare, significava affossare questa legge. Ora, il buon senso ha condotto ad elaborare questo testo all'unanimità, con la riserva di sanare nella sede opportuna le lacune che tuttora sussistono in alcuni settori e per alcune categorie.

DEL NERO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Ringrazio, innanzitutto, il Presidente e i componenti della Commissione lavoro per l'impegno e la cordialità con i quali si è svolto il faticoso lavoro che ha assorbito per molte sedute il Comitato ristretto nella stesura di un testo che, anche se non pienamente soddisfacente, costituisce un notevole passo avanti nella disciplina della previdenza marinara. Come voi sapete, anche ieri il Ministro del lavoro ha ricevuto le confederazioni sindacali per discutere sul famoso problema del rapporto tra il trattamento pensionistico e i salari correnti. Il provvedimento al nostro esame si inquadra proprio in questa tematica, in quanto adegua il sistema della previdenza marinara alle norme sull'assicurazione generale obbligatoria.

Grazie alla solidarietà dimostrata in sede di Comitato ristretto, abbiamo raggiunto questo traguardo, che costituisce, tra l'altro, un indubbio strumento a beneficio dei pescatori.

Un importante miglioramento si è avuto con gli articoli 15 e 23, l'uno concernente il trasferimento all'assicurazione generale obbligatoria delle pensioni liquidate agli ex appartenenti al personale dello stato maggiore navigante e ai loro superstiti, l'altro relativo all'adeguamento delle pensioni marittime e della Gestione speciale alle norme sulla scala mobile delle pensioni dell'assicurazione generale, norme che, all'entrata in vigore della legge n. 658, non ancora esistevano. Soltanto con tali provvedimenti superiamo di quattro miliardi e mezzo la spesa inizialmente prevista dal disegno di legge n. 779. Si calcola che per i prossimi anni la spesa arriverà a 10 miliardi.

In complesso, i miglioramenti apportati dal Comitato ristretto meritano approvazione, anche perché le categorie interessate si sono dichiarate soddisfatte ed auspicano che il provvedimento venga approvato dalla Camera prima delle vacanze natalizie, in modo che, alla ripresa, esso possa essere sollecitamente esaminato dal Senato.

In sede di esame degli articoli mi riservo di presentare alcuni emendamenti, per lo più relativi a modificazioni di carattere tecnico. L'unica modifica sostanziale si riferisce all'articolo 15, ed in particolare al comma del testo del Comitato che il Ministero del tesoro ha tanto osteggiato.

Rinnovo dunque il mio ringraziamento agli oratori intervenuti nella discussione sulle linee generali e sollecito l'approvazione del testo predisposto dal Comitato ristretto.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo unificato del Comitato ristretto. Do lettura dell'articolo 1.

ART. 1.

(Misura della pensione).

L'articolo 13 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è sostituito dal seguente:

« La misura della pensione complessiva è pari a tanti trentesimi del 74 per cento della retribuzione pensionabile quanti sono gli anni di servizio utile fino al massimo di trenta, considerando come anno intero la frazione di anno uguale o superiore a 6 mesi.

Ai fini suddetti la retribuzione pensionabile si intende pari a 360 volte la media delle retribuzioni tabellari giornaliere - vigenti alla data di decorrenza della pensione - relative alle qualifiche rivestite dall'iscritto durante gli ultimi dieci anni di navigazione o di imbarco - o nel minor periodo complessivo che

l'iscritto può far valere ai fini del conseguimento della pensione ed al genere della nave e della navigazione.

La determinazione delle medie anzidette è eseguita attribuendo a ciascuna retribuzione tabellare giornaliera un peso pari alla corrispondente durata della navigazione.

Nella determinazione della retribuzione per il calcolo della pensione non sono considerati i periodi di servizio militare compiuti, sia in navigazione sia a terra, per obbligo di leva e per richiamo alle armi, se non siano coperti da effettiva contribuzione.

L'importo della pensione è integrato fino a raggiungere l'ammontare dei trattamenti minimi stabiliti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ed è maggiorato, per i figli ed il coniuge del pensionato, nella misura ed alle condizioni previste dall'assicurazione medesima.

Tale maggiorazione è a carico dell'assicurazione obbligatoria allorquando compete al marittimo un trattamento di pensione a carico dell'assicurazione stessa che comporti la concessione delle quote di maggiorazione per familiare.

L'importo della pensione, al netto delle maggiorazioni per familiare a carico, non può essere inferiore al trattamento che sarebbe spettato applicando le norme e le tabelle di competenze medie vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, aumentato del 20 per cento.

La pensione dell'iscritto, al netto delle maggiorazioni per familiari a carico, non può essere inferiore ai 15/30 del 74 per cento della retribuzione pensionabile di cui al secondo comma, se la liquidazione avviene a seguito di infortunio occorso mentre era imbarcato o per cause di servizio o di malattia contratta per cause di servizio mentre era imbarcato, secondo quanto previsto dall'articolo 15, lettera d) della presente legge.

La pensione annua complessiva determinata a norma del presente articolo comprende la quota di pensione dovuta a carico della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti in corrispondenza dei periodi di navigazione riconosciuti utili per la pensione complessiva.

Qualora la pensione calcolata a norma del presente articolo risulti di importo inferiore all'ammontare della quota di pensione dell'assicurazione obbligatoria indicata al comma precedente, entrambe al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, spetta all'iscritto un trattamento pari alla quota predetta.

La pensione annua complessiva, al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, è ripartita in tredici rate mensili.

La tredicesima mensilità è corrisposta con i criteri previsti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, con effetto dal 1° gennaio 1970, alle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1969, con esclusione di quelle liquidate ai superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 1° dicembre 1969 o di titolare di pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 1970.

Le pensioni in atto alla data dell'entrata in vigore della presente legge che siano state assoggettate a riduzione per effetto della disposizione contenuta nell'articolo 13, settimo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, soppresso con la presente legge, sono ripristinate nel loro effettivo ammontare con decorrenza dalla data predetta ».

BOFFARDI INES, *Relatore*. Desidero presentare i seguenti due emendamenti puramente formali:

Al sesto comma, sostituire la parola « familiare » con le altre « i familiari a carico ».

All'ottavo comma, sostituire la parola « cause » con l'altra « causa », in entrambe le volte in cui è impiegata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Ines Boffardi al sesto comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Ines Boffardi all'ottavo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con le modifiche testé approvate.

(È approvato).

Poiché agli articoli dal 2 al 7 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 2.

(Variazione della percentuale di calcolo per la pensione marittima).

A decorrere dal 1° gennaio 1976, la percentuale prevista dall'articolo 13 della legge 27

luglio 1967, n. 658, è elevata all'80 per cento ed essa si applica alle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1975, con esclusione di quelle liquidate a superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 1° dicembre 1975 o di titolare di pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 1976.

(È approvato).

ART. 3.

(Trattamento per i pensionati marittimi che si rioccupino a terra alle dipendenze di terzi o che riprendano la navigazione).

Per i titolari di pensione a carico della Gestione marittimi che si rioccupino a terra alle dipendenze di terzi con obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o a forme sostitutive o integrative della medesima, la pensione complessiva è ridotta, per tutto il periodo di rioccupazione, nella misura e con le modalità previste dalle norme dell'assicurazione citata.

La liquidazione della pensione ai sensi della vigente legge comporta il definitivo annullamento del libretto di navigazione.

Ove, per particolari necessità, l'autorità marittima autorizzi il reimbarco di persone che abbiano liquidata la pensione ai sensi della presente legge su navi soggette all'obbligo di contribuzione alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, il pagamento del trattamento complessivo di pensione è sospeso sino a che il marittimo non ne richieda il ripristino con apposita domanda. Il trattamento di pensione è ripristinato, a seguito della domanda, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della data di cessazione definitiva della navigazione e la pensione è riliquidata, ai sensi dell'articolo 13 della legge 27 luglio 1967, n. 658, nel testo modificato dall'articolo 1 della presente legge, sulla base delle tabelle di retribuzioni vigenti a detta data, se il trattamento risulti più favorevole per l'iscritto, a condizione che la navigazione effettuata successivamente alla liquidazione della pensione abbia una durata complessiva non inferiore ad un anno.

In caso contrario, concorrendo le indicate condizioni, il trattamento di pensione già liquidato sarà ripristinato con la decorrenza citata, maggiorato di un trentesimo per ogni anno intero di navigazione effettuato dopo il pensionamento, fermo restando il limite massimo stabilito dall'articolo 13 della legge sopra richiamata.

Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano alla quota di pensione che la Gestione marittimi corrisponde al Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato, ai sensi dell'articolo 27 della legge 27 luglio 1967, n. 658.

L'articolo 19 della legge 27 luglio 1967, n. 658 è abrogato.

(È approvato).

ART. 4.

(Maggiorazione della pensione per differimento).

L'articolo 14 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è abrogato.

Fermo restando il limite massimo della pensione al 74 per cento ovvero all'80 per cento della retribuzione pensionabile in conformità di quanto disposto dagli articoli 1 e 2 della presente legge, per i marittimi che presentino domanda per la pensione di cui ai punti *a)* e *b)* dell'articolo 15 della legge 27 luglio 1967, n. 658, dopo la data di acquisizione del relativo diritto, gli anni interi di effettiva navigazione con contribuzione alla Gestione marittimi, compiuti posteriormente a tale data, sono computati fino ad un massimo di 5 anni, per una entità doppia della loro durata, ai soli fini della determinazione degli anni di servizio utili a pensione.

(È approvato).

ART. 5.

(Pensione di anzianità).

All'articolo 15, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, è aggiunto il seguente alinea:

« *e)* le persone di qualsiasi età che possano far valere almeno 30 anni di contribuzione, ivi compresa la contribuzione figurativa per periodi di navigazione militare e mercantile e di servizio militare, riconosciuti utili ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, e degli articoli 9, 10 e 11 della presente legge.

Il requisito di contribuzione di cui al precedente comma s'intende anche raggiunto allorché l'iscritto possa far valere almeno 25 anni di navigazione con contribuzione alla Cassa, ai sensi dell'articolo 16 della presente legge.

La pensione di cui al presente articolo decorre dal primo giorno del mese successivo a

quello di presentazione della domanda, è calcolata secondo le norme vigenti a tale data, è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia e non è cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro dipendente.

Per quanto non previsto dai precedenti commi si applicano le disposizioni vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria ».

(È approvato).

ART. 6.

(Aliquota contributiva).

A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, il contributo dovuto alla Gestione marittimi è stabilito nella misura del 7,50 per cento della retribuzione di cui all'articolo 5 della legge 27 luglio 1967, n. 658, ed è posto, per il 6 per cento, a carico dell'armatore, e, per l'1,50 per cento, a carico del marittimo.

Qualsiasi successiva variazione dell'aliquota contributiva, disposta ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, e della presente legge, sarà ripartita, fra l'armatore ed il marittimo, secondo gli stessi criteri previsti per la ripartizione del contributo dovuto al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

(È approvato).

ART. 7.

(Variazioni delle tabelle retributive).

La tabella delle retribuzioni da prendersi a base per la determinazione dei contributi e delle prestazioni degli iscritti alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara sarà variata, ogni biennio, in relazione ai mutamenti intervenuti nella situazione retributiva del settore, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

Le tabelle di cui al comma precedente avranno effetto dal primo giorno dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di variazione.

Sino a quando non siano stati emanati i relativi decreti di modifica, si applica la tabella delle retribuzioni già in vigore, agli effetti del calcolo dei contributi e della determinazione della misura della pensione, salvo quanto disposto dal successivo articolo 15, decimo comma, della presente legge.

L'articolo 6 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è abrogato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8.

ART. 8.

(Iscrizione alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara degli equipaggi delle navi di cui all'articolo 1287 del codice della navigazione).

I marittimi di prima e seconda categoria, imbarcati sulle navi definite minori dall'articolo 136 del codice della navigazione, munite di licenza ed aventi le caratteristiche indicate dall'articolo 1287 dello stesso codice, possono chiedere, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza, il riscatto presso la Gestione marittimi dei periodi di navigazione effettuati su dette navi anteriormente alla data citata, purché coperti da assicurazione generale obbligatoria.

Il riscatto è subordinato alla presentazione di apposita domanda corredata dalla copia del foglio matricolare attestante i periodi di servizio prestati di cui si chiede il riconoscimento.

La somma da versare è ragguagliata, per i periodi da riconoscere utili, al 7,50 per cento, se anteriori al 1° settembre 1967, e all'1,50 per cento, se posteriori al 31 agosto 1967, della retribuzione di cui alla tabella allegata alla presente legge, corrispondente alla qualifica rivestita, al genere della nave e della navigazione, riferibili al marittimo alla data della presentazione della domanda, ed il versamento deve essere effettuato, a pena di decadenza dalla facoltà di riscatto, entro sei mesi dalla data in cui la Cassa nazionale per la previdenza marinara ne ha comunicato l'importo all'interessato.

L'avvenuto riscatto dei periodi di navigazione di cui al primo comma del presente articolo determina l'iscrizione obbligatoria degli interessati alla Gestione marittimi, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli altri marittimi di prima e seconda categoria che non possano far valere periodi di navigazione riscattati ai sensi del presente articolo e che risultino imbarcati sulle navi indicate dal primo comma alla data di entrata in vigore della presente legge o che si imbarchino successivamente a tale data, sono iscritti obbligatoriamente alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara con decorrenza dalla data indicata ovvero da quella dell'imbarco.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le norme di esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo.

L'onorevole Ballarin ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: « anteriormente alla data citata », *con le altre:* « dopo il 1° aprile 1958 ».

Al terzo comma, sostituire le parole: « al 7,50 per cento, se anteriori al 1° settembre 1967, e all'1,50 per cento, se posteriori al 31 agosto 1967 », *con le altre:* « all'1,50 per cento ».

BOFFARDI INES, *Relatore*. Desidero ricordare all'onorevole Ballarin che eventuali modifiche del testo del Comitato ristretto implicherebbero un notevole ritardo dell'iter del provvedimento e pertanto lo invito a ritirare gli emendamenti.

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il primo emendamento sembra essere limitativo, perché dà la facoltà di chiedere il riscatto dopo il 1° aprile 1958. Pertanto, mi dichiaro contrario sia al primo emendamento sia a quello successivo, in quanto ad esso collegato.

PRESIDENTE. Onorevole Ballarin, insiste nella votazione dei due emendamenti, non accettati dal relatore né dal Governo?

BALLARIN. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ballarin al primo comma.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ballarin al terzo comma.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

Poiché agli articoli dal 9 al 13 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne data lettura.

ART. 9.

(Riapertura del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 54 della legge 27 luglio 1967, n. 658).

Il termine per l'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 54, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, è riaperto per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La decorrenza della prestazione è fissata a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello della data di presentazione della relativa domanda, purché le condizioni previste ai punti 1) e 2) dell'articolo 54 sussistessero alla data del decesso del dante causa e quelle indicate nei punti 3) e 4) sussistano alla data di presentazione della domanda.

Coloro che abbiano presentato domanda ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 luglio 1967, n. 658, successivamente al 31 agosto 1968 e non oltre la data di entrata in vigore della presente legge, possono, entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo, chiedere il riesame della domanda stessa.

La relativa prestazione decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge, sempreché alla data stessa risultino accertate le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo.

(È approvato).

ART. 10.

(Riapertura del termine per il riscatto della navigazione effettuata su navi straniere).

I marittimi italiani che abbiano effettuato periodi di navigazione su navi battenti bandiera straniera, in epoca anteriore di almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere il riscatto di tali periodi, purché la relativa domanda sia presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla stessa data.

Si applicano in materia le disposizioni contenute negli articoli 37 e 38 della legge 27 luglio 1967, n. 658, fatta eccezione per quanto modificato dal precedente comma.

(È approvato).

ART. 11.

(Tabella delle retribuzioni valevoli ai fini del calcolo dei contributi e delle pensioni per gli iscritti alla Gestione marittimi).

A decorrere dal 1° gennaio 1971, la tabella GM 2, annessa alla legge 27 luglio 1967, numero 658, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Dal 1° gennaio 1971 e sino alla data di entrata in vigore della presente legge la tabella si applica ai soli fini della riliquidazione delle pensioni dirette aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1970 e delle pensioni liquidate in favore di superstiti di assicurato deceduto posteriormente al 30 novembre 1970 o di titolare di pensione aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1970.

(È approvato).

ART. 12.

(Riscossione dei contributi).

L'articolo 21 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, è sostituito dal seguente:

« Tutti i crediti e i proventi della Cassa nazionale per la previdenza marinara — meno quelli derivanti da censi, mutui e altre simili fonti — saranno riscossi, in caso di mancato pagamento, dopo un mese dalla emissione del relativo ordine da parte della Cassa stessa, con i mezzi, i privilegi e la procedura vigenti per le imposte dirette.

A tale scopo i ruoli dei contribuenti morosi saranno compilati dal Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori in carica delle imposte dirette per la meccanizzazione dei ruoli, sulla base degli elementi forniti dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara, trasmessi all'Intendenza di finanza della rispettiva provincia, perché siano resi esecutivi e consegnati agli esattori.

Tali ruoli saranno posti in riscossione in unica soluzione alla scadenza più prossima, purché tra la notifica della cartella e la scadenza stessa decorrano almeno 20 giorni.

I versamenti saranno eseguiti dagli esattori, al netto degli aggi, con l'obbligo del non

riscosso come riscosso, alla suddetta Cassa di previdenza marinara ».

(È approvato).

ART. 13.

(Classificazione dei porti ai fini di previdenza marinara per i piloti).

Il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è autorizzato ad apportare, stabilendone la decorrenza, variazioni ed aggiunte ai vari gruppi dei porti ove è istituito il servizio di pilotaggio ai sensi dell'articolo 86 del codice della navigazione, contemplati al punto P) della tabella allegata alla legge 27 luglio 1967, n. 658, ai fini della determinazione delle retribuzioni valevoli per il calcolo dei contributi e delle pensioni di previdenza marinara per i piloti.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13-bis. Ne do lettura:

ART. 13-bis.

(Contributo dello Stato a favore dei marittimi adibiti alla pesca entro il Mediterraneo).

Il contributo straordinario a carico dello Stato di lire 10.000 milioni, previsto, per il periodo 1967-1972, in favore dei marittimi adibiti alla pesca entro il Mediterraneo, dall'articolo 22, terzo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, modificato dall'articolo 19 della legge 28 marzo 1968, n. 479, è concesso alla Cassa nazionale per la previdenza marinara anche per il successivo quinquennio 1973-77 ed è corrisposto, in ragione di lire 2.000 milioni, per ciascuno degli anni compresi nell'indicato periodo.

L'aliquota contributiva da applicarsi per la categoria di cui al precedente comma e per le gestioni assicurative interessate sarà determinata, tenuto conto del concorso statale citato, con la forma e le modalità di cui all'articolo 7, secondo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658.

All'onere di lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1973, derivante allo Stato dall'applicazione del primo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti in corso.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1972

Il Governo ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

Aggiungere il seguente comma:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le opportune variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13-bis quale risulta dopo l'introduzione dell'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Passiamo agli articoli 13-ter, 13-quater e 14, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 13-ter.

(Adeguamento delle pensioni a carico della Gestione marittimi).

A decorrere dal 1° gennaio 1970 l'importo complessivo annuo — al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico e delle quote di integrazione al trattamento minimo — delle pensioni di cui all'articolo 46 della legge 27 luglio 1967, n. 658, in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, liquidate dalla Gestione marittimi sulla base della tabella *GM 1* allegata alla legge citata, è aumentato del 6,20 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 1970, l'importo complessivo annuo — al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico e delle quote di integrazione al trattamento minimo — delle pensioni liquidate dalla Gestione marittimi, sulla base della tabella *GM 2* allegata alla legge 27 luglio 1967, n. 658, con decorrenza entro il 31 dicembre 1969 — ivi comprese le pensioni liquidate ai superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 30 novembre 1969 o di titolare di pensione avente decorrenza entro il 31 dicembre 1969 — ed in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, è aumentato del 4,10 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 1971, l'importo complessivo annuo — al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico e delle quote di integrazione al trattamento minimo — delle pensioni liquidate dalla Gestione marittimi con decorrenza entro il 31 dicembre 1969 — ivi comprese le pensioni liquidate ai superstiti di assicurato deceduto prima del 30

novembre 1969 o di titolare di pensione avente decorrenza entro il 31 dicembre 1969 — in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, è aumentato del 4,80 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 1972, l'importo complessivo annuo al netto delle quote di maggiorazione e di integrazione di cui ai precedenti commi — delle pensioni liquidate dalla Gestione marittimi, con decorrenza entro il 31 dicembre 1970 — ivi comprese le pensioni liquidate ai superstiti di assicurato deceduto prima del 30 novembre 1970 o di titolare di pensione avente decorrenza entro il 31 dicembre 1970 — in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, è maggiorato del 4,70 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 1973, l'importo complessivo annuo — determinato al netto delle quote di cui al precedente comma — delle pensioni liquidate dalla Gestione marittimi con decorrenza entro il 31 dicembre 1972 — ivi comprese le pensioni liquidate ai superstiti di assicurato deceduto entro il 30 novembre 1972 o di titolare di pensione avente decorrenza entro il 31 dicembre 1972 — in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, è aumentato del 5,50 per cento.

Con effetto dalla stessa data del 1° gennaio 1973, le retribuzioni contenute nella tabella allegata alla presente legge, sono aumentate del 5,50 per cento con arrotondamento a 1.000.

Dall'anno 1974, il trattamento complessivo delle pensioni liquidate dalla Gestione marittimi, in atto al 1° gennaio successivo all'anno terminale del periodo preso a base per l'adeguamento delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, è variato, con effetto dal 1° gennaio medesimo, con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, applicando le norme vigenti nella citata assicurazione nonché il coefficiente di adeguamento stabilito per la stessa assicurazione.

Agli effetti dell'applicazione del precedente comma, per le pensioni marittime liquidate con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1972, si adotta, come anno di decorrenza, l'anno iniziale del periodo di validità della tabella in base alla quale le pensioni stesse sono liquidate.

Le pensioni richiamate nell'articolo 2 della presente legge si considerano, agli effetti dell'applicazione del settimo comma del presente articolo, come aventi decorrenza compresa nell'anno 1976, per tutto il periodo di

validità delle tabelle vigenti al 1° gennaio dell'anno medesimo. Per le pensioni liquidate successivamente si adotta, come anno di decorrenza, l'anno iniziale del periodo di validità delle tabelle in base alle quali le pensioni stesse sono liquidate.

Nei periodi compresi tra la data di decorrenza dell'adeguamento di cui al precedente comma e la data di decorrenza delle modifiche delle tabelle retributive valevoli per il calcolo dei contributi e delle pensioni marittime, disposte ai sensi dell'articolo 7 della presente legge, le tabelle stesse sono adeguate, in misura corrispondente al coefficiente di cui al settimo comma del presente articolo, con arrotondamento a 1.000, dalla medesima data e con lo stesso decreto. Le variazioni sono assorbite e sostituite da quelle conseguenti alle modifiche delle tabelle medesime disposte ai sensi dell'articolo 7 della presente legge, con effetto dalla data di entrata in vigore delle nuove tabelle.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle pensioni liquidate a totale carico della Gestione marittimi in favore delle particolari categorie di lavoratori previste nel titolo primo, capoverso settimo della legge 27 luglio 1967, n. 658.

I miglioramenti da apportarsi alle pensioni ai sensi del presente articolo assorbono le quote di maggiorazione per carichi familiari corrisposte ai sensi dell'articolo 13 della legge 27 luglio 1967, n. 658, fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari spettanti al pensionato ai sensi dell'articolo 46, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153.

(È approvato).

ART. 13-quater.

(Retribuzione pensionabile).

L'articolo 66 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è sostituito dal seguente:

« Le retribuzioni da prendere a base per la formazione della media di cui al successivo articolo 67 sono quelle in atto alla data di cessazione del rapporto di lavoro del pensionando, per gli iscritti aventi grado ed anzianità di servizio pari a quelli acquisiti dal pensionando medesimo, nel triennio indicato nel citato articolo, e sono definite dai commi seguenti.

Per il personale amministrativo:

a) stipendio e complemento stipendio ed aumenti periodici per anzianità, indennità di

contingenza, indennità di grado, indennità sostitutiva della mensa, indennità sostitutiva compensi lavoro straordinario per i funzionari, soprassoldo autisti e motoscafi, eventuali assegni *ad personam* purché derivanti da accordi nazionali o aziendali;

b) tredicesima mensilità e mensilità aggiuntive, ivi comprese le interessenze.

Per il personale di stato maggiore navigante:

a) paga e complemento paga ed aumenti periodici per anzianità, indennità di grado, indennità di contingenza, panatica convenzionale, eventuali assegni *ad personam* purché derivanti da accordi nazionali o aziendali;

b) tredicesima mensilità e mensilità aggiuntive, ivi comprese le interessenze.

Gli altri elementi della retribuzione non compresi nelle lettere a) e b) del secondo e terzo comma del presente articolo, assoggettati a contribuzione, secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sono computati nella retribuzione pensionabile nella misura del 40 per cento dell'importo complessivo effettivamente percepito dall'iscritto negli ultimi 36 mesi di servizio, sino alla concorrenza del limite retributivo massimo previsto dalle vigenti norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ».

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto per le pensioni dirette aventi decorrenza successiva alla data del 31 dicembre 1972 e per le pensioni in favore di superstiti di assicurato deceduto successivamente alla data del 30 novembre 1972.

(È approvato).

ART. 14.

(Misura della pensione).

L'articolo 67 della legge 27 luglio 1967, numero 658, è sostituito dal seguente:

« La misura annua della pensione è stabilita in tanti quarantesimi dell'80 per cento della media annua delle retribuzioni previste dal precedente articolo 66, riferibile all'iscritto alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, in relazione al grado ed all'anzianità a questi attribuiti nell'ultimo triennio di servizio, per quanti sono gli anni di iscrizione alla Gestione speciale.

Per il conseguimento del diritto a pensione e per la misura di questa, la frazione di anno

pari o superiore a 6 mesi si computa come anno intero, ma si trascura se inferiore a 6 mesi.

L'importo della pensione è maggiorato, per i figli ed il coniuge del pensionato, nella misura ed alle condizioni previste dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Tale maggiorazione è a carico dell'assicurazione citata, allorché compete all'iscritto un trattamento di pensione a carico di detta assicurazione che preveda la concessione della maggiorazione per i familiari.

La pensione annua complessiva determinata a norma del presente articolo comprende la quota di pensione dovuta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per i periodi riconosciuti utili per la pensione complessiva.

Qualora la pensione calcolata a norma del presente articolo, al netto delle maggiorazioni per familiari a carico, risulti di importo inferiore all'ammontare della quota di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria indicata al comma precedente, pure al netto delle maggiorazioni stesse, spetta all'iscritto una pensione di importo pari alla quota predetta.

La pensione annua complessiva, al netto delle quote di maggiorazioni per familiari a carico, è ripartita in tredici rate mensili.

La tredicesima mensilità è corrisposta con i criteri previsti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Per i dirigenti iscritti alla Gestione speciale, ai sensi dell'articolo 58 della presente legge, l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali subentra nei diritti del dirigente e dei suoi superstiti verso la Gestione speciale, in relazione alle contribuzioni versate a favore dell'iscritto per tutto il periodo di iscrizione alla Gestione medesima.

Ove alla data della definitiva cessazione del servizio il dirigente non possa far valere i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione secondo le norme sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali, non si fa luogo all'applicazione del precedente comma ed il trattamento spettante al dirigente ed ai suoi superstiti è corrisposto dalla Gestione speciale direttamente agli aventi diritto.

La pensione riferita all'intero periodo di iscrizione che ha dato luogo alla liquidazione della pensione a carico della Gestione speciale è corrisposta dall'Istituto nazionale di previ-

denza per i dirigenti di aziende industriali unitamente alla pensione dovuta ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 967, e successive modificazioni e integrazioni, sulla base delle contribuzioni di competenza dell'Istituto stesso, di cui alla parte finale dell'ultimo comma dell'articolo 61 della presente legge ».

Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle pensioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 15.

ART. 15.

(Trasferimento all'assicurazione generale obbligatoria delle pensioni liquidate agli ex appartenenti al personale di stato maggiore navigante ed ai loro superstiti).

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni di cui all'articolo 76 della legge 27 luglio 1967, n. 658, esistenti alla stessa data, sono assunte, come supplementi, in carico dall'assicurazione generale obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le pensioni di cui all'articolo 76 della legge 27 luglio 1967, n. 658, sono maggiorate:

a decorrere dal 1° gennaio 1970 del 6,20 per cento se aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1967; del 4,10 per cento se aventi decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1967 ed il 31 agosto 1967;

a decorrere dal 1° gennaio 1971 del 4,80 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 1972 del 4,70 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 1973 del 5,50 per cento.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni di cui all'articolo 76 della legge 27 luglio 1967, n. 658, prima di essere trasferite all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono ulteriormente aumentate di una quota ottenuta applicando al 15 per cento dei contributi accreditati nella posizione costituita, a favore degli iscritti, presso la Gestione speciale, l'aliquota prevista dal secondo comma dell'articolo 78 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1972

Dal 1° gennaio 1974 in poi si applicano ai supplementi di cui al primo comma: le norme migliorative già in vigore per gli analoghi trattamenti dell'assicurazione generale obbligatoria, con onere a carico dell'assicurazione medesima.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 77 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è abrogato.

Gli onorevoli de Vidovich, Borromeo D'Adda, Cassano e Tremaglia hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

A decorrere dal 1° gennaio 1965, entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 658, il secondo comma dell'articolo 76 è sostituito dai seguenti:

« L'aumento e la maggiorazione di cui al primo comma dell'articolo 76, sono operati considerando i contributi afferenti il periodo anteriore al 1° aprile 1943 consolidati con l'aumento del 50 per cento ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391.

L'importo così determinato, sommato ai contributi versati dal 1° agosto 1952 al 31 agosto 1967, è ulteriormente aumentato del 20 per cento ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

A decorrere dalla data in entrata in vigore della presente legge, le pensioni di cui all'articolo 76 della legge 27 luglio 1967, n. 658, esistenti alla stessa data, sono assunte, come supplementi, in carico dalla assicurazione generale obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le pensioni di cui al precedente comma sono maggiorate, a decorrere dal 1° gennaio 1970:

del 6,20 per cento, se aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1967, ivi comprese quelle, con decorrenza posteriore, derivanti da morte di assicurato avvenuta anteriormente alla data citata;

del 4,10 per cento, se aventi decorrenza compresa fra la data del 1° gennaio 1967 e la data del 31 agosto 1967 o posteriore, purché in tal caso derivanti da morte di assicurato avvenuta anteriormente al 1° settembre 1967.

Per la concessione delle maggiorazioni previste nel precedente comma, è fatto riferimento, per le pensioni di reversibilità, alla data di decorrenza della pensione liquidata all'iscritto.

Dal 1° gennaio 1971 si applicano ai supplementi di cui al presente articolo le norme migliorative già previste per gli analoghi trattamenti dell'assicurazione generale obbligatoria, con onere a carico dell'assicurazione medesima, nonché quelle riguardanti gli stessi trattamenti che saranno emanate successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni di cui al presente articolo, prima di essere trasferite all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono ulteriormente aumentate di una quota ottenuta, applicando al 15 per cento dei contributi accreditati nella posizione costituita, a favore dell'iscritto, presso la Gestione speciale, l'aliquota prevista dal secondo comma dell'articolo 78 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 77 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è abrogato.

DE VIDOVICH. Nonostante i miglioramenti apportati all'articolo 15, noi riteniamo di dover insistere per l'approvazione del testo da noi proposto, in quanto siamo convinti che il Governo abbia assunto un atteggiamento negativo nei confronti del personale dello stato maggiore navigante per motivi non economici ma giuridici.

È noto, infatti, che pende di fronte alla Corte costituzionale un ricorso degli interessati, e se ora il Governo approvasse il testo che noi proponiamo, darebbe ragione ai ricorrenti: cosa che invece non vuole assolutamente fare.

Si tratta evidentemente di un atteggiamento sbagliato, in quanto, se gli interessati hanno ragione — ed hanno ragione —, non si vede perché non si debba riconoscere il loro buon diritto ancora prima che si pronunci la Corte costituzionale.

MANCINI VINCENZO. Vorrei sapere a carico di chi andranno le maggiorazioni che entreranno in vigore prima dell'attribuzione di tutta la gestione all'assicurazione generale obbligatoria.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1972

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. In effetti nel testo del Comitato ristretto non è molto chiaro a chi facciano carico queste maggiorazioni. Nel disegno di legge originario, invece, era pacifico che esse andavano a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento de Vidovich ed altri.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 16.

ART. 16.

(Aliquota contributiva della Gestione speciale - Contributo a carico delle Aziende per la copertura dell'onere relativo alle rendite di cui all'articolo 76 della legge 27 luglio 1967, n. 658).

Il contributo di cui all'articolo 62, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, dovuto alla Gestione speciale è stabilito nella misura del 9,65 per cento della retribuzione di cui all'articolo 61 della legge citata ed è posto, per il 7,45 per cento, a carico delle aziende, e, per il 2,20 per cento, a carico dell'iscritto.

Il valore di copertura degli oneri di cui ai commi primo, secondo e terzo del precedente articolo 15, da evidenziare tra le passività della Gestione speciale come debito nei confronti del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, è ammortizzato, al tasso di interesse del 4,50 per cento, fino a completa estinzione, mediante rate annuali pari ad un contributo suppletivo a carico delle società e degli enti di cui all'articolo 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658, commisurato al 5,50 per cento delle retribuzioni di cui all'articolo 61 della anzidetta legge n. 658 e successive modificazioni.

Qualsiasi successiva variazione delle aliquote contributive di cui al primo comma del presente articolo, disposta ai sensi dell'articolo 62, terzo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, sarà ripartita, fra le aziende e gli iscritti, secondo i criteri previsti per la ripartizione del contributo dovuto al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

(Aliquota del contributo dovuto alla Gestione speciale a carico delle aziende per la copertura dell'onere relativo alle rendite di cui all'articolo 76 della legge 27 luglio 1967, n. 658).

Il contributo di cui all'articolo 62, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, dovuto alla Gestione speciale è stabilito nella misura del 9,65 per cento della retribuzione di cui all'articolo 61 della legge citata ed è posto, per il 7,45 per cento, a carico delle aziende, e per il 2,20 per cento, a carico dell'iscritto.

Il valore di copertura degli oneri di cui ai commi primo, secondo, quarto e quinto del precedente articolo 15, da evidenziare tra le passività della Gestione speciale come debito nei confronti del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, è ammortizzato, al tasso di interesse del 4,50 per cento, fino a completa estinzione, mediante rate annuali pari ad un contributo suppletivo a carico delle società e degli enti di cui all'articolo 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658, commisurato al 5,50 per cento delle retribuzioni di cui all'articolo 61 dell'anzidetta legge n. 658 e successive modificazioni.

Qualsiasi successiva variazione delle aliquote contributive di cui al primo comma del presente articolo, disposta ai sensi dell'articolo 62, terzo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, sarà ripartita, fra le aziende e gli iscritti, secondo i criteri previsti per la ripartizione del contributo dovuto al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Poiché agli articoli dal 17 al 26 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 17.

(Trattenuta per i pensionati che prestino opera dipendente).

Per i titolari di pensione a carico della Gestione speciale che si rioccupino alle altrui dipendenze con obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, per invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o a forme sostitutive od integrative della medesima, la pensio-

ne complessiva è ridotta, per tutto il periodo di rioccupazione, nella misura e con le modalità previste dalla stessa assicurazione generale obbligatoria.

(È approvato).

ART. 18.

(Riconoscimento dei periodi di malattia agli effetti delle prestazioni a carico della Gestione speciale).

All'articolo 65 della legge 27 luglio 1967, n. 658, sono aggiunti i seguenti commi:

« I periodi di malattia debitamente accertati dalle Casse marittime, trascorsi dagli iscritti, posteriormente al 31 agosto 1967, senza retribuzione ovvero con retribuzione ridotta, sono considerati integralmente utili ai fini del conseguimento del diritto e della misura della pensione di cui al successivo articolo 67, sempreché, durante detti periodi, non risulti operante un rapporto assicurativo diverso da quelli che concorrono alla formazione della citata pensione.

Il beneficio di cui al precedente comma spetta, su domanda, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai titolari di pensione in atto alla data stessa se la domanda è presentata entro un anno da tale data. In caso contrario, il beneficio decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ».

(È approvato).

ART. 19.

(Soppressione del massimale retributivo pensionistico della Gestione speciale).

Il massimale previsto dal penultimo comma dell'articolo 66 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è soppresso fermo restando il disposto del secondo comma dell'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 369.

Le pensioni dirette aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1969 e quelle in favore di superstiti di assicurati deceduti posteriormente al 30 novembre 1969 o di pensionati che abbiano liquidato la pensione successivamente al 31 dicembre 1969, sono riliquidate ai sensi del precedente comma. La disposizione si applica alle pensioni in corso di godimento alla data dell'entrata in vigore della presente legge e i miglioramenti economici decorrono dalla stessa data.

(È approvato).

ART. 20.

(Riscatto del servizio prestato anteriormente all'iscrizione alla Gestione speciale).

L'articolo 90 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è abrogato.

Il personale amministrativo e di stato maggiore navigante, iscritto alla Gestione speciale, può chiedere il riconoscimento di tutto il servizio prestato anteriormente alla data di iscrizione alla predetta gestione presso le società contemplate nell'articolo 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658.

La facoltà di cui al precedente comma deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla data in cui viene notificato all'interessato il provvedimento di immissione in ruolo organico.

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 658, può esercitare la facoltà di cui al presente articolo presentando apposita domanda, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza.

La somma da versare per il riscatto è ragguagliata, per i periodi da riconoscere utili, all'ammontare dei contributi calcolati sulla retribuzione percepita alla data della presentazione della domanda di riscatto ovvero, se trattasi di pensionato, sulla retribuzione percepita alla data di risoluzione del rapporto di lavoro ed in base all'aliquota dell'8,60 per cento.

Qualora i periodi da riconoscere non siano coperti da contribuzione presso l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, debbono essere versati, in aggiunta alla somma di cui al precedente comma:

a) per i periodi di servizio anteriori alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 658, i contributi base e di adeguamento della predetta assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, calcolati sulla retribuzione percepita alla data di presentazione della domanda — ovvero, se trattasi di pensionato, alla data di cessazione del rapporto di lavoro — ed in base alle tabelle ed all'aliquota vigenti al 1° settembre 1967;

b) per i periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 658, i contributi base e di adeguamento della medesima assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, calcolati con riferimento alla retribuzione di cui alla precedente lettera a) ed alle aliquote vigenti alla data di presentazione della domanda di riscatto.

Per il personale di stato maggiore navigante, la somma da versare è al netto dei contributi versati per i periodi di navigazione effettuati con contribuzione alla Gestione marittima della Cassa nazionale per la previdenza marinara durante i servizi da riconoscere.

Per i predetti periodi di navigazione la Gestione marittimi trasferirà alla Gestione speciale gli importi contributivi di pertinenza di detta gestione, secondo l'aliquota e le retribuzioni di tabella vigenti nelle epoche in cui i periodi stessi sono stati effettuati e in relazione alle qualifiche rivestite dagli interessati nei periodi sopra specificati.

Gli effetti previdenziali del riscatto hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, purché la somma dovuta sia versata alla Gestione speciale entro e non oltre tre mesi dalla data di richiesta della Cassa nazionale per la previdenza marinara; in caso diverso, gli effetti decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento.

L'iscritto decade dalla facoltà di cui al presente articolo se il pagamento non è effettuato entro un anno dalla data di comunicazione dell'ammontare del contributo.

Il personale di cui al quarto comma del presente articolo, che abbia presentato domanda di riscatto nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1964 e la data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere, entro un anno da tale data, che sia riesaminata la domanda stessa, purché il riscatto non sia stato già perfezionato con il versamento dell'importo richiesto dalla Cassa.

La somma da versare è ragguagliata, per i periodi da riconoscere utili, all'ammontare dei contributi calcolati sulla retribuzione percepita alla data di presentazione della domanda di riscatto, nei limiti del massimale in vigore fino al 1° settembre 1967 per le domande presentate anteriormente a tale data, ed in base all'aliquota dell'8,60 per cento.

Qualora i periodi da riconoscere non siano coperti da contribuzione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, debbono essere versati anche i contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del sesto comma del presente articolo.

Gli effetti previdenziali del riconoscimento decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, purché il contributo dovuto per il riscatto sia versato alla Gestione speciale entro e non oltre tre mesi dalla data in cui all'iscritto ne è comunicato l'importo; in caso diverso,

la decorrenza predetta è stabilita dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ne è effettuato il pagamento.

L'iscritto decade dalla facoltà di riscatto se il pagamento non è effettuato entro un anno dalla data di comunicazione dell'ammontare del contributo.

(È approvato).

ART. 21.

(Riconoscimento agli effetti delle prestazioni a carico della Gestione speciale dei periodi di navigazione effettuati con la sola iscrizione alla Gestione marinara).

L'articolo 80 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è abrogato.

Il personale amministrativo e di stato maggiore navigante, iscritto alla Gestione speciale, può chiedere il riconoscimento, agli effetti del trattamento previsto dall'articolo 67 della legge 27 luglio 1967, n. 658, dei periodi di navigazione compiuti con iscrizione alla sola Gestione marittimi che non siano stati già comunque utilizzati ai fini di pensione.

La facoltà di cui al precedente comma deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla data in cui viene notificato all'interessato il provvedimento di assunzione in ruolo organico.

Il periodo da riconoscere presso la Gestione speciale è commisurato al rapporto fra la media delle retribuzioni tabellari sulle quali l'iscritto ha contribuito durante i periodi di navigazione da riconoscere e la retribuzione, percepita alla data di iscrizione alla Gestione speciale, costituita dagli elementi indicati alle lettere *a*) e *b*) del secondo e terzo comma dell'articolo 66 della legge 27 luglio 1967, numero 658, rispettivamente, per il personale amministrativo e di stato maggiore navigante.

La Gestione marittimi trasferisce alla Gestione speciale gli importi contributivi di pertinenza di detta gestione, per i periodi di navigazione di cui al comma precedente, secondo l'aliquota e le retribuzioni di tabella vigenti nelle epoche in cui i periodi stessi sono stati effettuati, in relazione alle qualifiche rivestite dagli interessati nei periodi sopra specificati.

La facoltà prevista dal secondo comma del presente articolo può essere esercitata anche dal personale in servizio alla data del 1° settembre 1967 o assunto in ruolo organico nel periodo compreso fra la predetta data e quella di entrata in vigore della presente legge, inoltrando apposita domanda, a pena di decadenza.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1972

za, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli effetti previdenziali del riconoscimento di cui al quarto comma del presente articolo hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

Il personale che ha esercitato la facoltà prevista dal secondo e sesto comma del presente articolo può chiedere, altresì, il riscatto del periodo risultante dalla differenza tra il complesso della navigazione utilizzata per il riconoscimento di cui al precedente quarto comma ed il periodo riconosciuto utile presso la Gestione speciale, presentando la relativa domanda entro i termini stabiliti, rispettivamente, dai commi terzo e sesto del presente articolo.

La somma da versare per tale riscatto è ragguagliata, per i periodi da riconoscere utili, all'ammontare dei contributi calcolati sulla retribuzione, percepita alla data di presentazione della domanda di riscatto, costituita dagli elementi di cui alle lettere *a*) e *b*) del secondo e terzo comma dell'articolo 66 della legge 27 luglio 1967, n. 658, rispettivamente, per il personale amministrativo e di stato maggiore navigante ovvero, se trattasi di pensionato, dalla analoga retribuzione percepita alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, ed in base all'aliquota contributiva dell'8,60 per cento.

Gli effetti previdenziali del riscatto previsto dal precedente comma hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, purché la somma dovuta per il riscatto stesso sia versata entro tre mesi dalla data della richiesta della Cassa nazionale per la previdenza marinara; in caso diverso, gli effetti decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento.

L'iscritto decade dalla facoltà di riscatto se il pagamento non è effettuato entro un anno dalla data di comunicazione dell'ammontare del contributo.

(È approvato).

ART. 21-bis.

(Riconoscimento presso l'Istituto nazionale di previdenza dei dirigenti di aziende industriali dei periodi di iscrizione obbligatoria alla Gestione speciale).

I dirigenti, iscritti alla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara, che, avendo maturato cinque anni di anzianità contributiva all'Istituto nazionale di

previdenza per i dirigenti di aziende industriali alla data di entrata in vigore della presente legge o successivamente, possano far valere periodi di contribuzione alla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara, che non abbiano dato luogo a prestazioni, hanno facoltà di chiedere, all'atto della presentazione della domanda di pensione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, il riconoscimento presso l'Istituto medesimo di tutti i periodi di iscrizione obbligatoria, figurativa e volontaria all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti ed alla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara, precedenti all'ultima contribuzione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, ai fini della determinazione presso l'Istituto medesimo dell'anzianità contributiva e delle corrispondenti prestazioni calcolate sulla retribuzione pensionabile con le stesse percentuali di commisurazione fissate per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per i periodi suddetti di iscrizione con qualifica non dirigenziale, secondo i criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Per i dirigenti di cui all'articolo 59 della legge 27 luglio 1967, n. 658, il riconoscimento presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali dei periodi di contribuzione obbligatoria alla Gestione speciale, precedenti all'assunzione della qualifica di dirigente e che non abbiano dato luogo a prestazioni, è ammesso su domanda da presentarsi, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di compimento del requisito del quinquennio di cui al precedente comma.

Trascorso tale termine, la domanda di riconoscimento può essere presentata soltanto all'atto della presentazione della domanda di pensione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

L'accoglimento della domanda da parte dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali comporta il totale annullamento della posizione assicurativa costituita nell'assicurazione generale obbligatoria e nella Gestione speciale, per i periodi oggetto di riconoscimento, ed il rimborso degli eventuali contributi volontari riferentisi a periodi di contribuzione obbligatoria all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

Il trasferimento di cui al primo comma del presente articolo può essere chiesto anche per i periodi di iscrizione con qualifica dirigenziale, per i quali è ammesso, agli effetti della determinazione della retribuzione media e nei limiti del massimale INPDAI, ai fini delle corrispondenti prestazioni INPDAI, il cumulo dei contributi trasferiti con quelli esistenti, per lo stesso periodo, presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, nel caso in cui la contribuzione sia affluita all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti contestualmente a quella INPDAI per i periodi di lavoro con qualifica dirigenziale, per i quali era prevista la contribuzione alla Gestione speciale, all'assicurazione generale obbligatoria e all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

Agli effetti del riconoscimento di cui ai precedenti commi, i contributi base rivalutati nella misura stabilita dall'articolo 4 del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, quelli a percentuale, relativi ai periodi di assicurazione obbligatoria e volontaria di cui ai precedenti commi ed ai periodi coperti da contribuzione per disoccupazione o per tubercolosi, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono trasferiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, con la maggiorazione degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo. Devono, altresì, essere trasferite all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali le somme versate all'Istituto nazionale della previdenza sociale per i riscatti di periodi contributivi nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, maggiorate degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo dalla data di versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale a quella di trasferimento.

(E approvato).

ART. 22.

(Determinazione delle annualità di ammortamento del disavanzo della Gestione speciale per gli anni dal 1971 al 1973).

Le annualità di ammortamento del disavanzo della Gestione speciale, di cui al secondo comma dell'articolo 64 della legge 27 luglio 1967, n. 658, sono fissate, in deroga a quanto in precedenza previsto, per il quinto,

sesto e settimo anno, nell'importo di lire 570 milioni ciascuna.

Resta ferma la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo citato per l'ammortamento del debito residuo.

(E approvato).

ART. 23.

(Adeguamento delle pensioni a carico della Gestione speciale).

A decorrere dal 1° gennaio 1970, l'importo annuo complessivo — al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico e delle quote di integrazione al trattamento minimo — delle pensioni liquidate dalla Gestione speciale in favore del personale amministrativo e del personale di stato maggiore navigante dipendente dalle Società di cui all'articolo 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658, ed in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, è maggiorato, in relazione all'epoca di decorrenza della pensione liquidata all'iscritto o al superstite di assicurato, secondo le aliquote riportate nel seguente prospetto:

| DECORRENZA PENSIONE | Aliquota percentuale di maggiorazione |
|---|---------------------------------------|
| — | — |
| fra il 1° febbraio 1965 ed il 31 gennaio 1967 | 6,20 per cento |
| fra il 1° febbraio 1967 ed il 31 gennaio 1968 | 4,10 per cento |
| fra il 1° febbraio 1968 ed il 31 gennaio 1969 | 2,80 per cento |

L'importo complessivo annuo — al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico e delle quote di integrazione al trattamento minimo — delle pensioni liquidate all'iscritto o al superstite di assicurato dalla Gestione speciale con decorrenza entro il 31 gennaio 1970, in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, è maggiorato del 4,80 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1971.

L'importo complessivo annuo — determinato al netto delle quote di maggiorazione e di integrazione di cui al precedente comma — delle pensioni liquidate dalla Gestione speciale all'iscritto o al superstite di assicurato, con decorrenza entro il 31 gennaio 1971, in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, è maggiorato del 4,70 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1972.

L'importo complessivo annuo — al netto delle quote di maggiorazione e di integrazione

di cui al precedente comma - delle pensioni liquidate dalla Gestione speciale all'iscritto o al superstite di assicurato con decorrenza entro il 31 gennaio 1972, in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge - è maggiorato del 5,50 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1973.

Dal 1° gennaio 1974, il trattamento complessivo delle pensioni liquidate dalla Gestione speciale, in godimento al 1° gennaio successivo all'anno terminale del periodo preso a base per l'adeguamento delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria, è variato, con effetto dal 1° gennaio medesimo, applicando le norme vigenti nella citata assicurazione nonché il coefficiente di adeguamento delle pensioni per la stessa assicurazione stabilito.

Le pensioni della Gestione speciale, aventi decorrenza 1° gennaio di ogni anno, sono adeguuate, ai fini dell'applicazione del precedente comma, con le stesse norme previste per le pensioni aventi decorrenza nell'anno precedente.

Agli effetti delle rivalutazioni delle pensioni della Gestione speciale, disposte dal presente articolo, è fatto riferimento, per le pensioni di reversibilità, alla data di decorrenza della pensione liquidata all'iscritto.

I miglioramenti da apportarsi alle pensioni ai sensi del presente articolo assorbono le quote di maggiorazione per carichi familiari corrisposte ai sensi dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1967, n. 658, fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari spettanti al pensionato ai sensi dell'articolo 46, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153.

(È approvato).

ART. 23-bis.

(Concessione di un'indennità una tantum).

Ai titolari di pensioni dirette e di reversibilità a carico della Gestione marittimi della Cassa nazionale di previdenza marinara liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1970 e di quelle assunte in carico dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ai sensi dell'articolo 50 della legge 27 luglio 1967, n. 658, in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, è corrisposta, a carico della Cassa nazionale di previdenza marinara, una indennità *una tantum* di lire 40 mila, per le pensioni dirette, e di lire 30 mila per le pensioni di reversibilità.

(È approvato).

ART. 24.

(Riapertura del termine di cui al punto b) dell'articolo 98 della legge 27 luglio 1967, n. 658).

Il termine di cui al punto b), dell'articolo 98 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è riaperto, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, per la durata di due anni.

La decorrenza della pensione è fissata a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello della data di presentazione della relativa domanda.

(È approvato).

ART. 25.

(Abrogazione dell'articolo 92 della legge 27 luglio 1967, n. 658).

L'articolo 92 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è abrogato.

(È approvato).

ART. 26.

(Entrata in vigore).

La presente legge entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Gli onorevoli Ballarin, Noberasco, Sgarbi Bompani Luciana e Gramegna hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

A decorrere dall'anno 1973, il contributo previsto dall'articolo 22 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è elevato da lire 2.650 milioni a lire 4 mila milioni annui.

Al maggior onere di lire 1.350 milioni derivante allo Stato dall'applicazione del precedente comma per l'anno 1973, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

BOFFARDI INES, *Relatore*. Sono contrario.

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono contrario a tale articolo aggiuntivo perché non introduce un'integrazione a favore dei pescatori.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Ballarin ed altri, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1972

Passiamo all'esame della tabella. Ne do lettura:

TABELLA

DELLE RETRIBUZIONI MEDIE MENSILI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PENSIONI DEGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE MARITTIMI DELLA CASSA NAZIONALE PER LA PREVIDENZA MARINARA.

.1-1) Piroscafi e motonavi da passeggeri superiori alle 50 tonnellate di stazza lorda; piroscafi, motonavi e motovelieri da carico di stazza lorda superiore a 3.000 tonnellate; aliscafi di qualsiasi tonnellaggio; piroscafi e motonavi da carico e da passeggeri di qualsiasi tonnellaggio adibiti ai servizi delle Società di preminente interesse nazionale e delle Società sovvenzionate minori (note 1 e 2):

| STATO MAGGIORE | Retribu- zioni medie mensili (in lire) |
|---|--|
| Comandante | 400.000 |
| Capo macchinista, Direttore di macchina, Capo commissario Capo servizio, Comandante in 2°, Direttore di macchina in 2°, Direttore sanitario, Medico unico | 395.000 |
| 1° Ufficiale di coperta e di macchina, 1° Ufficiale commissario, Medico in sottordine, Cappellano | 290.000 |
| 2° Ufficiale di coperta e di macchina, 2° Ufficiale commissario . . | 250.000 |
| 3° Ufficiale di coperta e di macchina, 3° Ufficiale commissario . . | 230.000 |
| Allievo ufficiale di coperta, Allievo ufficiale di macchina, Allievo ufficiale commissario | 175.000 |
| Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo A) | 290.000 |
| Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con 15 o più anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo A) | 260.000 |
| Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con oltre 5 anni di navigazione e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di seconda classe con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo B) . . . | 250.000 |
| Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima e seconda classe fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo C) | 230.000 |

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1972

| EQUIPAGGIO | Retribu- zioni medie mensili (in lire) |
|---|--|
| Nostromo, Capo fuochista, Primo cuoco (sulle navi in cui è imbarcato più di un cuoco), cuoco unico, elettricista, operaio meccanico, carpentiere,ottonaio, operaio frigoriferista, maestro di casa, capitano di armi, cambusiere, primo infermiere, primo cameriere (sulle navi con più di un cameriere), primo panettiere e panettiere unico, primo dispensiere di equipaggio, penese e magazziniere (sulle navi da passeggeri), motorista navale e meccanico navale, assistente d'ufficio, dispensiere di equipaggio, tankista, orchestrale, tipografo, capo alloggio, capo pasticciere, primo guardarobiere, primo infermiere-ostetrica, operatore cinematografico, trattorista, carropontista . . | 200.000 |
| Marinaio, carbonaio, fuochista, cuoco in sottordine, cameriere, panettiere e ogni altra qualifica equiparabile non specificata | 170.000 |
| Giovanotto | 135.000 |
| Mozzo, piccolo | 100.000 |

Nota 1.

(a) Il macchinista addetto ai servizi elettrici di bordo contribuisce in base all'effettivo grado di macchinista con il quale viene imbarcato.

(b) Per gli ufficiali radiotelegrafisti le Autorità marittime o consolari dovranno indicare sui ruoli d'equipaggio e sui titoli matricolari le seguenti dizioni:

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo A munito di brevetto internazionale di prima classe con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista » per gli ufficiali radiotelegrafisti in possesso di tale brevetto;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo A munito di brevetto internazionale di prima classe con 15 o più anni di navigazione radiotelegrafista » per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di tale brevetto;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo B », per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di prima classe con oltre 5 anni di navigazione e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di seconda classe con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo C », per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di prima e seconda classe fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista;

(c) Per i meccanici navali e per i motoristi navali quando imbarcano da ufficiali dovranno essere indicate le denominazioni di « capo macchinista » o di « primo, secondo e terzo ufficiale di macchina », in relazione alle effettive mansioni svolte a bordo.

Nota 2.

La tabella A-1) si applica anche per le navi da carico di stazza lorda inferiore a 3.000 tonnellate, limitatamente, però, ai periodi durante i quali le navi stesse applicano il contratto di lavoro 21 gennaio 1970 e successive modificazioni.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1972

A-2) Piroscafi, motonavi e motovelieri da carico di stazza lorda fra le 1.601 e le 3.000 tonnellate (Note 1 e 2):

| STATO MAGGIORE | Retribu- zioni medie mensili (in lire) |
|--|--|
| Comandante | 390.000 |
| Direttore di macchina, capo macchinista | 385.000 |
| Primo ufficiale di coperta e di macchina | 280.000 |
| Secondo ufficiale di coperta e di macchina | 240.000 |
| Terzo ufficiale di coperta e di macchina | 225.000 |
| Allievo ufficiale di coperta e di macchina | 165.000 |
| Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe, con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo A) | 280.000 |
| Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con 15 anni o più di navigazione radiotelegrafista (gruppo A) | 255.000 |
| Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con oltre 5 anni e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di seconda classe con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo B) | 240.000 |
| Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima e seconda classe, fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo C) | 225.000 |

EQUIPAGGIO

| | |
|---|---------|
| Nostromo, capo fuochista, cuoco, elettricista, operaio meccanico, carpentiere, operaio frigoriferista, cambusiere, pennese, motorista navale e meccanico navale, tankista, trattorista, carropontista | 195.000 |
|---|---------|

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1972

| | Retribu- zioni medie mensili (in lire) |
|--|--|
| Marinaio, carbonaio, fuochista, cuoco in sottordine, cameriere ed ogni altra qualifica equiparabile non specificata | 160.000 |
| Giovanotto | 130.000 |
| Mozzo | 105.000 |

Nota 1.

(a) Il macchinista addetto ai servizi elettrici di bordo contribuisce in base all'effettivo grado di macchinista con il quale viene imbarcato.

(b) Per gli ufficiali radiotelegrafisti le Autorità marittime o consolari dovranno indicare sui ruoli d'equipaggio e sui titoli matricolari le seguenti dizioni:

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo A munito di brevetto internazionale di prima classe con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista » per gli ufficiali radiotelegrafisti in possesso di tale brevetto;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo A munito di brevetto internazionale di prima classe con 15 o più anni di navigazione radiotelegrafista » per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di tale brevetto;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo B », per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di prima classe con oltre 5 anni di navigazione e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di seconda classe con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo C », per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di prima e seconda classe fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista;

(c) Per i meccanici navali e per i motoristi navali quando imbarcano da ufficiali dovranno essere indicate le denominazioni di « capo macchinista » o di « primo, secondo e terzo ufficiale di macchina », in relazione alle effettive mansioni svolte a bordo.

Nota 2.

La tabella A-1) si applica anche per le navi da carico di stazza lorda inferiore a 3.000 tonnellate, limitatamente, però, ai periodi durante i quali le navi stesse applicano il contratto di lavoro 21 gennaio 1970 e successive modificazioni.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1972

A-3) Piroscafi, motonavi e motovelieri da carico di stazza lorda superiore a 500 e fino a 1600 tonnellate (Note 1 e 2):

| STATO MAGGIORE | Retribu- zioni medie mensili (in lire) |
|--|--|
| Comandante | 380.000 |
| Direttore di macchina, Capo macchinista | 375.000 |
| Primo ufficiale di coperta e di macchina | 270.000 |
| Secondo ufficiale di coperta e di macchina | 230.000 |
| Terzo ufficiale di coperta e di macchina | 220.000 |
| Allievo ufficiale di coperta e di macchina | 155.000 |
| Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe, con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo A) | 270.000 |
| Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con 15 anni o più di navigazione radiotelegrafista (gruppo A) | 250.000 |
| Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con oltre 5 anni e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di seconda classe con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo B) | 230.000 |
| Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima e seconda classe, fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo C) | 220.000 |
| EQUIPAGGIO | |
| Nostromo, capo fuochista, cuoco, elettricista, operaio meccanico, carpentiere, operaio frigoriferista, cambusiere, pennese, motorista navale e meccanico navale, tankista, trattorista, carropontista | 185.000 |

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1972

| | Retribu- zioni medie mensili (in lire) |
|--|--|
| Marinaio, carbonaio, fuochista, cuoco in sottordine, cameriere ed ogni altra qualifica equiparabile non specificata | 155.000 |
| Giovanotto | 125.000 |
| Mozzo, piccolo | 100.000 |

Nota 1.

(a) Il macchinista addetto ai servizi elettrici di bordo contribuisce in base all'effettivo grado di macchinista con il quale viene imbarcato.

(b) Per gli ufficiali radiotelegrafisti le Autorità marittime o consolari dovranno indicare sui ruoli d'equipaggio e sui titoli matricolari le seguenti dizioni:

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo A munito di brevetto internazionale di prima classe con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista » per gli ufficiali radiotelegrafisti in possesso di tale brevetto;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo A munito di brevetto internazionale di prima classe con 15 o più anni di navigazione radiotelegrafista » per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di tale brevetto;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo B », per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di prima classe con oltre 5 anni di navigazione e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di seconda classe con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo C », per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di prima e seconda classe fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista;

(c) Per i meccanici navali e per i motoristi navali quando imbarcano da ufficiali dovranno essere indicate le denominazioni di « capo macchinista » e di « primo, secondo e terzo ufficiale di macchina », in relazione alle effettive mansioni svolte a bordo.

Nota 2.

La tabella A-1) si applica anche per le navi da carico di stazza lorda inferiore a 3.000 tonnellate, limitatamente, però, ai periodi durante i quali le navi stesse applicano il contratto di lavoro 21 gennaio 1970 e successive modificazioni.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1972

B) Piroscafi, motonavi e motovelieri da carico di stazza lorda fino a 500 tonnellate; navi da passeggeri fino a 50 tonnellate di stazza lorda; navi da diporto:

| | Retribu- zioni medie mensili (in lire) |
|--|--|
| Comandante | 240.000 |
| Direttore di macchina | 235.000 |
| Ufficiale di coperta e di macchina | 190.000 |
| Nostromo, motorista | 140.000 |
| Marinaio, fuochista | 120.000 |
| Giovanotto | 100.000 |
| Mozzo | 90.000 |

C) Velieri di stazza lorda superiore a 500 tonnellate e velieri con motore ausiliario; imbarcazioni da diporto:

| | |
|---|---------|
| Comandante | 180.000 |
| Capo motorista, motorista unico | 160.000 |
| Ufficiale di coperta | 145.000 |
| Nostromo, motorista in sottordine | 125.000 |
| Marinaio | 105.000 |
| Giovanotto | 80.000 |
| Mozzo | 60.000 |

D) Velieri di stazza lorda fino a 500 tonnellate:

| | |
|----------------------|---------|
| Comandante | 145.000 |
| Nostromo | 115.000 |
| Marinaio | 95.000 |

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1972

| | Retribu- zioni medie mensili (in lire) |
|---|--|
| Giovanotto | 75.000 |
| Mozzo | 55.000 |
| E) Rimorchiatori: | |
| Personale preposto al comando di coperta o alla direzione di macchina (purché provvisto di patente di padrone o di marinaio autorizzato o di fuochista autorizzato) | 270.000 |
| Ufficiale motorista | 210.000 |
| Nostromo, operaio, elettricista | 190.000 |
| Marinaio, fuochista, carbonaio | 165.000 |
| Giovanotto | 135.000 |
| Mozzo | 110.000 |
| F) Navi addette al servizio di bunkeraggio: | |
| Comandante | 275.000 |
| Direttore di macchina | 270.000 |
| Ufficiale | 220.000 |
| Sottufficiale | 190.000 |
| Marinaio, cuoco | 170.000 |
| Giovanotto | 135.000 |
| Mozzo | 110.000 |
| G) Galleggianti (con mezzi di propulsione propria addetti al servizio nei porti e nelle rade): | |
| Personale preposto al comando di coperta o alla direzione di macchina (purché provvisto di patente di padrone o di marinaio autorizzato o di fuochista autorizzato) | 270.000 |

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1972

| | Retribu- zioni medie mensili (in lire) |
|--|--|
| Nostromo, operaio elettricista, motorista, conducente unico . . . | 190.000 |
| Marinaio, fuochista, carbonaio | 170.000 |
| Giovanotto | 135.000 |
| Mozzo | 110.000 |
| <i>H) Pescherecci (comunque muniti di macchina a motore non superiore a 30 cavalli indicati o cavalli asse; navi o battelli da pesca in genere senza macchina o motore):</i> | |
| Marittimo al comando, motorista | 80.000 |
| Marinaio | 65.000 |
| Giovanotto | 55.000 |
| Mozzo | 40.000 |
| <i>I) Pescherecci (comunque muniti di macchine a motore da 31 a 89 cavalli indicati o cavalli asse adibiti alla pesca entro il Mediterraneo):</i> | |
| Marittimo al comando, motorista, capo pesca | 100.000 |
| Marinaio | 85.000 |
| Giovanotto | 60.000 |
| Mozzo | 45.000 |
| <i>L) Pescherecci (comunque muniti di macchine con motore di oltre 89 cavalli indicati o cavalli asse, adibiti alla pesca entro il Mediterraneo):</i> | |
| Marittimo al comando, motorista, capo pesca | 120.000 |
| Marinaio | 90.000 |
| Giovanotto | 65.000 |
| Mozzo | 55.000 |

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1972

| | Retribu- zioni medie mensili (in lire) |
|--|--|
| M) Pescherecci in pesca oltre gli Stretti: | |
| | — |
| Comandante | 360.000 |
| Direttore di macchina | 330.000 |
| Primo ufficiale di coperta o di macchina | 265.000 |
| Secondo ufficiale di coperta o di macchina, ufficiale radiotelegrafista | 225.000 |
| Nostromo, caporale di macchina, ingrassatore, aiuto motorista | 200.000 |
| Marinaio pescatore, retiere, cuoco, fuochista, carbonaio o altre qualifiche equiparabili non specificate | 175.000 |
| Giovanotto | 135.000 |
| Mozzo | 100.000 |
| N) Personale borghese imbarcato su navi militari: | |
| Prima categoria: | |
| Primo cuoco, primo maestro di casa, cuoco, maestro di casa unico dirigente al servizio della panificazione a bordo | 150.000 |
| Seconda categoria: | |
| Secondo cuoco e secondo maestro di casa | 130.000 |
| O) Allievi imbarcati sulle navi scuola | 25.000 |
| P) Piloti: | |
| Primo gruppo: | |
| Ancona, Augusta, Bagnoli-Pozzuoli, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Fiumicino, Gaeta, Genova, La Spezia, Livorno, Messina, Milazzo, Napoli, Olbia, Palermo, Porto Empedocle, Porto Torres, Portovecchio di Piombino, Ravenna, Savona, Siracusa, Taranto, Trieste, Venezia | 390.000 |
| Secondo gruppo: | |
| Barletta, Imperia, Marina di Carrara, Portoferraio, Reggio Calabria, Rio Marina, Salerno, Trapani | 240.000 |
| Terzo gruppo: | |
| Anzio, Carloforte, Castellammare di Stabia, Crotone, Follonica, Licata, Manfredonia, Marsala, Monopoli, Portici, Porto Santo Stefano, Sant'Antioco, Torre Annunziata | 210.000 |

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1972

DE VIDOVIK. Vorrei far presente che nella tabella allegata al testo del Comitato ristretto manca, relativamente allo stato maggiore, la qualifica di commissario di bordo. Qualora non vi sia una disposizione normativa che equipari tale qualifica ad altra qualifica dello stato maggiore, desidero che se ne tenga conto agli effetti interpretativi.

GRAMEGNA. Abbiamo avuto modo di osservare l'atteggiamento del Governo nei confronti di alcuni nostri emendamenti, compreso quello relativo all'aumento del contributo alla Cassa nazionale per la previdenza marinara. Il Governo, in sostanza, ha risposto di no alla rivalutazione delle pensioni liquidate prima del 1965 ed a quelle liquidate tra il 1965 ed il 1969.

Deve essere chiaro che la nostra battaglia su questo argomento continuerà dopo l'approvazione del provvedimento in discussione.

Il rifiuto del Governo sta a testimoniare che esso dice sempre di no alle richieste delle categorie meno abbienti, mentre è sempre disposto a concedere fondi ai petrolieri o ai grossi gruppi industriali.

Dichiaro che il gruppo comunista voterà a favore del provvedimento, pur rammaricandosi dell'atteggiamento negativo tenuto dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella.

(È approvata).

Il testo unificato sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 27 luglio 1972, n. 658, sulla previdenza marinara » (779); e delle proposte di legge Durand de la Penne: « Modifiche alla legge 27 luglio 1967, n. 658, concernente il riordinamento della previdenza marinara » (69); Ballarin ed altri: « Revisione della legislazione sulla previdenza marinara » (329); Boffardi Ines ed altri: « Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara » (418); Macchiavelli ed altri: « Modifiche alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sul riordinamento della previdenza marinara » (440) in un testo unificato e con il titolo: « Modificazioni alla legge 27 luglio 1967,

n. 658, sulla previdenza marinara » (779, 69, 329, 418, 440).

(Segue la votazione).

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione.

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 30 |
| Maggioranza | 16 |
| Voti favorevoli | 30 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aldrovandi, Anselmi Tina, Biamonte, Bianchi Fortunato, Bianco, Boffardi Ines, Borra, Cuminetti, de Vidovich, Della Briotta, Del Pennino, Di Giulio, Furia, Garbi, Giannardi, Gramegna, Ianniello, Lobianco, Mancini Vincenzo, Mazzola, Miceli, Monti Maurizio, Noberasco, Nucci, Pavone, Pezzati, Pisicchio, Sgarbi Bompani Luciana, Zanibelli e Ballarin.

Discussione della proposta di legge Bianchi Fortunato ed altri: Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali alle categorie non agricole (323).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bianchi Fortunato, Ermineo, Allegri, Girardin, Mancini Vincenzo, Borra, Fioret: « Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali alle categorie non agricole », sulla quale è giunto a noi il parere favorevole della XII Commissione.

L'onorevole Borra ha facoltà di svolgere la relazione.

BORRA, *Relatore*. La proposta di legge mira a recepire una norma già riconosciuta con la legge 12 marzo 1968, n. 334, che rende possibile l'esazione dei contributi associativi e di quelli per l'assistenza da parte dell'ente che riguarda questi associati. Si vorrebbe estendere tale norma, attraverso l'INPS l'INAM e l'INAIL, a tutti i lavoratori non agricoli.

Questa proposta di legge era stata già approvata dalla nostra Commissione durante la passata legislatura, ma il suo iter è stato bloccato dallo scioglimento anticipato delle Came-

re. Pertanto, ritengo che essa possa essere approvata con facilità nella seduta odierna.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GRAMEGNA. Desidero chiedere taluni chiarimenti sulla proposta di legge in discussione.

Innanzitutto vorrei sapere cosa si intende per « associazioni sindacali a carattere nazionale ». Al secondo comma dell'articolo unico si legge inoltre: « I rapporti tra gli istituti di cui al precedente comma e le organizzazioni sindacali saranno regolati da convenzioni, da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ». Cosa si intende dire? Se domani al ministro del lavoro non piacerà — ad esempio — la CISL, potrà revocarne la convenzione? Quali altre potranno essere le conseguenze di questo intervento?

Vedete, dunque, che diversi sono i chiarimenti che è necessario dare prima che si possa procedere all'approvazione di questo provvedimento.

BIANCHI FORTUNATO. Ricordo ai colleghi che su questo argomento già si svolse un approfondito dibattito nella passata legislatura, allorché questa stessa Commissione approvò il testo oggi sottoposto al nostro esame. In realtà, in quel testo si faceva riferimento alle « organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione », però siccome si era detto che ve ne potevano anche essere altre (ugualmente rappresentative sul piano nazionale), si è preferito adottare la diversa dizione che oggi viene discussa.

Desidero anche aggiungere che questo provvedimento era stato sollecitato anche dal Governo, in quanto vi sono già oggi situazioni di fatto (convenzioni stipulate tra un istituto previdenziale e una certa categoria) che devono essere al più presto sanate.

D'altra parte, gli istituti previdenziali sono già oggi posti sotto il controllo del Ministero del lavoro, e, con il richiamo che in questo testo si fa a tale controllo, si intende soltanto evitare che gli istituti possano trovarsi ad es-

sere gravati da spese che a loro non spettano assolutamente.

Mi permetto quindi — sulla base di tali considerazioni — di sollecitare il consenso della Commissione, anche perché questo provvedimento è stato « ripescato » grazie alla procedura speciale prevista dall'articolo 107 del nuovo regolamento della Camera ma si sono ormai abbondantemente superati tutti i tempi brevi che ci si riproponeva di rispettare.

DEL NERO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Vorrei chiedere un rinvio della discussione per poter ulteriormente approfondire le questioni sollevate dall'onorevole Gramagna.

PRESIDENTE. Sarà bene pregare il relatore di approfondire gli aspetti sollevati dall'onorevole Gramagna e di vedere se sia necessario apportare dei perfezionamenti al testo. Mi sembra, dunque, opportuno rinviare l'argomento alla prossima seduta.

GRAMEGNA. Vorrei precisare soltanto che la nostra parte non è affatto contraria a questo provvedimento, il quale tra l'altro è auspicato ed atteso dalle maggiori confederazioni sindacali. Vorremmo, però, che il testo fosse tale da non prestarsi a interpretazioni restrittive e da non dar luogo a innumerevoli controversie. Si potrebbe, semmai, sospendere brevemente la seduta per approfondire la questione e risolvere ogni dubbio.

PRESIDENTE. Mi sembra più opportuno rinviare senz'altro alla prossima seduta il seguito della discussione del provvedimento, con l'intesa che esso sarà iscritto al primo punto dell'ordine del giorno.

La seduta termina alle 19,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO